

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE

Finanziatore Indirizzo Telefono/Fax/Email Sito web	Futuro S.p.A. Sede Legale via Caldera n. 21/D 20153 Milano Telefono 02.48244700; Fax 02.48244792; posta elettronica certificata: futuro@pec.futuro-spa.com www.futuro-spa.com	
Intermediario del credito Indirizzo		

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Tipo di contratto di credito	Prestito Personale rimborsabile mediante delegazione pro-solvendo
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>	L'importo totale del credito, al netto delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti, sarà erogato al Consumatore entro 60 giorni dalla data di rilascio del bene di destinazione dell'ATC.
Durata del contratto di credito	
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	Trova applicazione l'art. 1101 cod. civ.. Il Consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: l'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di interessi decrescente secondo un piano di ammortamento "alla francese".
Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i>	

3. COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito	
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	Il TAEG è stato calcolato con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale ed include, oltre agli interessi calcolati al TAN sopra indicato, le seguenti spese:
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: • un'assicurazione che garantisca il credito e/o • un altro contratto per un servizio accessorio <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i>	Si: in analogia a quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, di cui Futuro sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Delegataria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione. No

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

3.1 Costi connessi

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito	<ul style="list-style-type: none"> - Spese di produzione documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (art. 119 co. 4 T.U.B.): € 0,00; - Costo del posticipo del pagamento di una o più rate (accodamento): a carico del Delegante su ciascuna rata posticipata in base al TAN sopra indicato; - Spese di invio comunicazione periodica di trasparenza annuale: massimo € 0,56 in caso di invio cartaceo; gratis in caso di modalità di messa a disposizione elettronica.
Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i>	<p>Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Consumatore i seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per gli eventuali insoluti di titoli ed effetti: nella misura richiesta dal sistema bancario italiano; - per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Delegataria e/o da enti esterni incaricati dalla Delegataria: massimo 20% dell'importo scaduto e non pagato, con un minimo € 0,00; - per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Delegataria; - interessi di mora: dovuti sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, pari al TAN applicato al contratto e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto. <p>In caso di decadenza dal beneficio del termine sarà anche addebitato al Consumatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penale dell'1% dell'importo da versare in un'unica soluzione.
Condizioni in presenza delle quali tutti i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati	<p>Nell'osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, la Delegataria potrà comunicare al Consumatore per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto, con preavviso di due mesi.</p> <p>La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse.</p> <p>La modifica si intende approvata se il consumatore non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica.</p> <p>In caso di recesso, il Consumatore ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.</p>

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Diritto di recesso <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i>	<p>Sì.</p>
Rimborso anticipato <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i>	<p>Sì. In caso di rimborso anticipato, il Consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.</p> <p>Misura dell'indennizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - massimo 1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno - massimo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. <p>In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.</p> <p>L'indennizzo non è dovuto in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rimborso anticipato effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito - rimborso anticipato effettuato in un periodo in cui il tasso applicato è variabile - rimborso anticipato corrispondente all'intero debito residuo, nonchè pari o inferiore a € 10.000,00.
Consultazione di una banca dati <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i>	
Diritto a ricevere una copia del contratto <i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i>	

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI

a) Finanziatore

Iscrizione	Futuro S.p.A. El. Gen. n. 1760; El. Spec. n. 31060,7; Cod. ABI: 016595
Autorità di controllo	Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma

b) Contratto di credito

Esercizio del diritto di recesso	<p>Il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni. Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 125-ter del D.lgs. 385/1993). Per esercitare il diritto di recesso, il Consumatore dovrà inviare comunicazione scritta alla Delegataria, prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:</p> <p>a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Futuro S.p.A. – Ufficio Back Office, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;</p> <p>b) mediante telegramma all'indirizzo: Futuro S.p.A. – Ufficio Back Office, Via Caldera 21/D, 20153 Milano, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;</p> <p>c) mediante posta elettronica all'indirizzo servizio.clienti@futuro-spa.com, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;</p> <p>d) mediante fax al numero 02.48244797, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>Se Futuro ha già erogato, il Consumatore dovrà restituire a Futuro, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso:</p> <p>a) l'importo richiesto, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri contratti di finanziamento;</p> <p>b) l'imposta di bollo applicata al contratto;</p> <p>c) la somma degli interessi giornalieri maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione,</p> <p>il tutto calcolato sulla base dei valori indicati nel contratto.</p> <p>Il recesso si estende automaticamente ai contratti assicurativi connessi al finanziamento sottoscritti dal Consumatore, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.</p>
---	--

Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente	Al contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra Futuro e il Cliente con riferimento al contratto, il Foro territorialmente competente è quello del luogo di residenza o domicilio del Cliente.
--	---

Lingua	Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana.
---------------	--

c) Reclami e ricorsi

Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per riceverli	<p>Il Cliente può presentare reclami in forma scritta per contestare a Futuro un suo comportamento od omissione, ai seguenti recapiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per lettera: Ufficio Legale e Contenzioso, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; - fax: 02.48244794; - e-mail: reclami@futuro-spa.com. <p>Futuro dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.</p> <p>Il Cliente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.</p> <p>Il Cliente, in caso di mancata risposta entro 30 giorni al reclamo inoltrato o di insoddisfazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o di Futuro, anche consultando il sito www.futuro-spa.com.</p> <p>In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario. Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Cliente, in ogni caso, può anche ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal contratto e nel rispetto della relativa disciplina.</p>
--	--

Copia idonea per la stipula

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

MODULO DI RACCOLTA DATI

Copia idonea per la stipula

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Tipologia di credito e conclusione del contratto

Il Cliente (di seguito il "Delegante"), in qualità di consumatore, con la firma di questo modulo richiede a Futuro S.p.A. (di seguito "Delegataria"), società soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma - Socio unico: Compas Banca S.p.A. - Direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. - Sede Legale: Via Caldera, 21 - 20153 Milano - Tel. 02.48244.700 (r.a.) - Fax 02.48244.792 - http://www.futuro-spa.com - C.F. e P.IVA e n. R.I. Milano 0127730030 - Capitale Sociale: € 14.800.000,00 i.v. - El. Gen. n. 1760; El. Spec. n. 310607; Cod. AB: 016595.

Il contratto si intende concluso quando la Delegataria accetta la richiesta di finanziamento, dopo aver effettuato le proprie discrezionali valutazioni, anche in relazione al merito di credito del Cliente, e dopo aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l'altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato). Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica, Futuro non potrà instaurare il rapporto contrattuale ovvero eseguire operazioni o prestazioni professionali.

L'eventuale accettazione è riportata in questo contratto in calce al Modulo di raccolta dati oppure comunicata per iscritto al Delegante tramite lettera inviata al domicilio del Delegante stesso indicato nel Modulo di raccolta dati e, comunque, resa nota con l'accredito dell'importo richiesto.

La concessione del finanziamento avviene ad insindacabile giudizio della Delegataria.

Articolo 2 - Notifica del contratto e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale

Dopo la conclusione del contratto, la Delegataria notificherà il fascicolo contrattuale all'ATC delegata. Dopo la notifica e dopo aver accettato la delegazione di pagamento, l'ATC provvederà a prelevare mensilmente dalla retribuzione/pensione del Delegante la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie, a decorrere dal mese successivo alla notifica ed a versarla, entro il giorno 10 di ogni mese, alla Delegataria presso: INTESA SANPAOLO, Via Langhirano, 1/A 43100 Parma: codice IBAN IT 61 H 03069 12711 023385920113, o a mezzo c/c postale: CODICE IBAN IT 53 X 07601 01600 000011527207, entrambi intestati alla Delegataria e così sino all'estinzione integrale del finanziamento.

La Delegataria rimborserà al Delegante eventuali somme corrisposte dall'ATC e/o dal Delegante, successivamente all'estinzione del finanziamento o in eccesso nel corso dell'ammortamento, entro 180 giorni dal loro incasso. Tali somme non produrranno interessi a beneficio del Delegante e dell'ATC.

Articolo 3 - Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Delegante

La Delegataria erogherà al Delegante l'importo richiesto indicato nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie, al netto delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti del Delegante, entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'atto di delegazione di pagamento da parte dell'ATC richiesto dalla Delegataria a seguito della notifica del contratto.

Il ricevimento dell'assegno o del bonifico di erogazione costituiscono quietanza ed esecuzione del contratto da parte della Delegataria.

Fermo restando l'obbligo dell'ATC previsto dall'articolo 2, il Delegante ha l'obbligo di:

- a) rimborsare alla Delegataria l'importo totale dovuto, alle scadenze e con le modalità indicate in questo contratto nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie;
b) comunicare per iscritto alla Delegataria qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati in questo contratto.

Articolo 4 - Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi

Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore della Delegataria. Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento "alla francese". Gli interessi maturati durante l'eventuale periodo di preammortamento si sommano all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento, al tasso indicato in questo contratto (art. 3, comma 4 della deliberazione CICR del 9 febbraio 2000).

Il Delegante e l'ATC sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Delegataria qualsiasi evento che determini un ritardo o un impedimento temporaneo nei pagamenti a favore di Futuro.

Articolo 5 - Coperture assicurative obbligatorie

In analogia a quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, di cui la Delegataria sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Delegataria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione. In caso di cessazione dell'erogazione della retribuzione al Delegante, causata dalla perdita definitiva dell'impiego, la Compagnia assicurativa, fermo restando quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14 e 15, dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione.

In caso di decesso del Delegante, la Compagnia assicurativa dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione. Ove non escluso dalla normativa, la Compagnia assicurativa resterà surrogata alla Delegataria in ogni diritto ad essa spettante nei confronti del Delegante e della ATC.

Articolo 6 - Oneri e spese

Sono a carico del Delegante: a) le spese riportate in questo contratto alla voce "Costo totale del credito"; b) le spese eventuali connesse allo svolgimento del rapporto contrattuale e indicate nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto alla voce "Costi connessi"; c) ogni importo dovuto per oneri fiscali relativi al contratto nella misura e nel tempo determinata dalla normativa vigente.

Sono sempre gratuite:

- a) le comunicazioni effettuate dalla Delegataria, in esecuzione di disposizioni di legge, trasmesse con strumenti di comunicazione telematica;
b) le comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
Il Delegante autorizza l'ATC a trattenere dagli emolumenti dovuti le somme sostenute dalla Delegataria per i titoli di cui sopra.

Articolo 7 - Tabella di ammortamento e copia del contratto

Il Delegante ha diritto di ricevere gratuitamente, su richiesta, in qualsiasi momento del rapporto, una tabella di ammortamento che indichi gli importi dovuti, i relativi costi e scadenze, le condizioni di pagamento, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi. Il Delegante ha diritto di ottenere in qualsiasi momento copia del contratto aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

Articolo 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

In caso di giustificato motivo e a fronte dell'approvazione di questa clausola da parte del Delegante, è possibile per la Delegataria modificare le condizioni contrattuali inizialmente previste. La modifica non può riguardare, in ogni caso, i tassi di interesse.

In caso di giustificato motivo, pertanto, la Delegataria comunica al Delegante per iscritto la proposta di modifica unilaterale del contratto, con il preavviso di due mesi.

La modifica si intende approvata se il Delegante non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica.

In caso di decesso, il Delegante ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.

Articolo 9 - Diritto di recesso

Il Delegante ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni. Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 125-ter del D.Lgs. 385/1993). Per esercitare il diritto di recesso, il Delegante dovrà inviare comunicazione scritta alla Delegataria, prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:

- a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Futuro S.p.A. - Ufficio Back Office, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;
b) mediante telegramma all'indirizzo: Futuro S.p.A. - Ufficio Back Office, Via Caldera 21/D, 20153 Milano, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) mediante posta elettronica all'indirizzo servizio.clienti@futuro-spa.com, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
d) mediante fax al numero 02.48244797, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Se la Delegataria ha già erogato, il Delegante dovrà restituire alla Delegataria, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso:

- a) il capitale, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti;
b) l'imposta di bollo applicata al contratto;
c) la somma degli interessi giornalieri maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione,
il tutto calcolato sulla base dei valori indicati in questo contratto.

Il recesso si estende automaticamente ai contratti assicurativi connessi al finanziamento, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.

Articolo 10 - Rimborso anticipato

Il Delegante ha diritto di rimborsare anticipatamente alla Delegataria, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto ed in tale ipotesi ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In caso di richiesta di rimborso anticipato totale, la Delegataria comunica al Delegante:

- a) l'ammontare del capitale residuo;
b) gli interessi e gli altri oneri maturati;
c) le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
d) il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza.

In caso di richiesta di rimborso anticipato parziale, la Delegataria comunica al Delegante:

- a) l'ammontare del capitale da rimborsare, nella misura richiesta dal Delegante;
b) gli interessi e gli altri oneri maturati;
c) le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
d) il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
e) il debito residuo;
f) le modalità di rimborso del debito residuo
il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza.

Si precisa che in caso di rimborso anticipato non saranno rimborsati:

- a) le spese fisse contrattuali;
b) le imposte;
c) le commissioni accessorie indicate nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
perché maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

Articolo 11 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nei pagamenti, il Delegante e l'ATC sono solidalmente tenuti a corrispondere gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, nonché a rimborsare alla Delegataria, oltre all'importo dovuto e non pagato, gli ulteriori importi indicati nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", che costituiscono il frontespizio di questo contratto, a seguito di:

- a) eventuali interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Delegataria e/o da enti esterni incaricati dalla Delegataria;
b) eventuali interventi legali.

La Delegataria ha la facoltà di posticipare la scadenza delle rate scadute e non pagate (accodamento); il costo, a carico del Delegante, per ciascuna rata posticipata è calcolato in base al tasso di interesse indicato in questo contratto.

Articolo 12 - Cessazione del Rapporto di Lavoro/Pensionamento - vincolo TFR/Indennità di Fine Servizio

Il Delegante con la firma di questo modulo:

- a) al fine di estinguere il finanziamento vincolo irrevocabilmente, a favore della Delegataria, il TFR ed ogni altro emolumento dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro, così come l'indennità di fine servizio accantonata presso l'INPDAP e le somme accantonate presso i fondi pensione;
b) autorizza la Delegataria a notificare il contratto, contenente tale vincolo, al fondo di previdenza complementare al quale il Delegante abbia eventualmente contribuito, ovvero all'INPDAP se il Delegante dipende dalla Pubblica Amministrazione. Il Delegante e l'ATC dovranno comunicare alla Delegataria ogni variazione disposta dallo stesso Delegante, per la destinazione del TFR;
c) conferisce i mandati irrevocabili all'ATC ed al fondo di previdenza complementare presso il quale dovesse risultare il diritto, ovvero all'INPDAP, a trattenere il TFR e ogni altra indennità e/o corrispettivo dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro ed a versare tali somme, sino alla completa estinzione del finanziamento, alla Delegataria, anche in assenza di espressa richiesta di quest'ultima;
d) conferisce irrevocabilmente alla Delegataria la facoltà di esercitare il diritto di riscatto anticipato nei confronti del fondo di previdenza complementare, nei limiti delle somme dovute per l'estinzione del finanziamento;
e) si impegna a non avvalersi, sino all'integrale estinzione del finanziamento, del diritto di richiedere anticipazioni sul TFR;

f) esclude la possibilità di compensare i propri crediti derivanti dal rapporto di lavoro con eventuali crediti vantati nei suoi confronti dal datore di lavoro, anche se attinenti al rapporto lavorativo e/o a fatti ad esso collegati;

g) dichiara di non aver concluso patti di indisponibilità e/o incedibilità di crediti relativi al rapporto di lavoro in essere, oppure - se già conclusi - dichiara di revocarli con decorrenza immediata.

Pertanto il contratto estenderà i propri effetti ad ogni emolumento dovuto al Delegante a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero agli emolumenti pensionistici cui avrà eventualmente diritto.

Il Delegante autorizza e dispone che l'ente previdenziale erogante la pensione, anche se di natura assicurativa, provveda alle trattute mensili ed al loro versamento in favore della Delegataria sino alla completa estinzione del finanziamento.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Delegante dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 10 giorni dalla richiesta della Delegataria. Per ogni giorno di ritardo, il Delegante dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Articolo 13 - Facoltà della Delegataria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro

In caso di procedure concorsuali a carico delle ATC, la Delegataria potrà richiedere alla procedura la liquidazione, nei limiti del debito del Delegante, delle somme dovute al Delegante dall'ATC in procedura, in quanto vincolate all'estinzione del finanziamento. La Delegataria, in qualità di avente causa del Delegante, potrà esercitare il medesimo diritto anche nei confronti del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297. Il Delegante firmando questo modulo autorizza e delega irrevocabilmente la Delegataria ad esercitare tali diritti nei confronti della procedura e del Fondo di Garanzia.

Articolo 14 - Riduzione della Retribuzione/Pensione

Nei casi di eventuale riduzione, per qualsiasi causa, della retribuzione/pensione mensile del Delegante, l'ATC sarà tenuta ad effettuare e/o proseguire le trattute sulla retribuzione/pensione mensile del Delegante e ad eseguire i relativi pagamenti a favore della Delegataria nella misura indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie sino alla totale estinzione del finanziamento.

In ogni caso, il Delegante sarà tenuto a corrispondere direttamente alla Delegataria l'eventuale intera rata non pagata dall'ATC o la differenza di importo tra l'intera rata e la trattuta parziale eseguita dall'ATC. In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Articolo 15 - Cambiamento di datore di lavoro

Se il Delegante cambierà il proprio datore di lavoro, dovrà comunicare il trasferimento alla Delegataria e il contratto estenderà i propri effetti anche sulle somme dovute al Delegante dal nuovo datore di lavoro, previo rilascio, da parte di quest'ultimo, dell'atto di delegazione di pagamento.

Il Delegante con la firma di questo modulo autorizza la Delegataria a notificare al nuovo datore di lavoro ed all'eventuale fondo di previdenza complementare il contratto e l'importo aggiornato del finanziamento (comprensivo delle eventuali spese e degli interessi di mora indicati all'articolo 11).

Il nuovo datore di lavoro dovrà prelevare mensilmente dalla retribuzione del Delegante la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie fino a totale estinzione del finanziamento. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, si applica quanto previsto al precedente art. 12.

Articolo 16 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto

La Delegataria, anche in presenza del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5, potrà comunicare al Delegante la decadenza del beneficio del termine e/o la risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1186 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione della delegazione di pagamento conferita all'ATC;
b) mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5;
c) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate;
d) variazione all'ammontare degli altri debiti da estinguere per conto del Delegante, rispetto a quanto emerso in fase di istruttoria della richiesta di finanziamento.

A seguito della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto per i motivi sopra elencati, il Delegante dovrà versare alla Delegataria in un'unica soluzione:

- a) le rate scadute e non pagate;
b) gli interessi maturati relativi alle rate scadute e non pagate;
c) gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata nella misura indicata nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
d) il capitale residuo;

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale su originale aut. dir. gen. entrate Lombardia sez. staccata Milano n. 3/1675/96 del 09/02/96 e successivo ampliamento del 07/05/01

Modulo DLoozFuturo (10/15)

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

CONDIZIONI GENERALI

- e) a titolo di penale, il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- f) gli importi per eventuali interventi di recupero stragiudiziale;
- g) gli importi per eventuali interventi legali.

Nel caso in cui, relativamente al rapporto contrattuale già in essere, non sia possibile per Futuro rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l'altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato), il contratto si intenderà risolto con le conseguenze disciplinate dal presente articolo. In presenza di eventuali fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente, Futuro provvederà alla relativa restituzione liquidandone l'importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente stesso.

Articolo 17 - Cessione del contratto

La Delegataria potrà cedere il contratto o i diritti derivanti dal contratto, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Delegante secondo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il Cliente può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del Delegante, ivi inclusa la compensazione.

Il Delegante non potrà in nessun caso cedere il contratto né i diritti anche parziali derivanti dal contratto medesimo.

Articolo 18 - Assistenza alla clientela

Il Delegante può ottenere chiarimenti adeguati e personalizzati sulle caratteristiche del finanziamento, sulla documentazione ricevuta e sugli obblighi derivanti dal contratto, prima della conclusione e per 14 giorni dopo la conclusione, contattando la Delegataria al seguente numero 800 313640.

Il Delegante, per valutare se il contratto proposto è adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, può utilizzare anche un apposito strumento di autovalutazione e simulazione denominato Monitorata, messo a disposizione da Assofin - l'associazione che riunisce i principali operatori finanziari che operano nel comparto del credito ai consumatori e di cui Futuro fa parte - disponibile sul sito internet www.monitorata.it.

Articolo 19 - Legge applicabile

A questo contratto, redatto in lingua italiana, si applica la Legge e la giurisdizione italiana.

Articolo 20 - Reclami

Il Delegante può presentare reclami in forma scritta per contestare alla Delegataria un suo inadempimento od omissione, ai seguenti recapiti:

per lettera: Ufficio Legale e Contenzioso, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; fax 02.48244794;
e-mail: reclami@futuro-spa.com.

La Delegataria dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Il Delegante ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Articolo 21 - Ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario

Il Delegante, in caso di mancata risposta entro 30 giorni al reclamo inoltrato o di insoddisfazione in relazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o alla Delegataria, anche consultando il sito www.futuro-spa.com.

Articolo 22 - Mediazione

In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario. Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il Delegante, in ogni caso, potrà anche ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal precedente articolo e nel rispetto della relativa disciplina.

Articolo 23 - Come comunicare con Futuro

Tutte le comunicazioni relative a questo contratto si intenderanno validamente effettuate e dalla Delegataria presso il domicilio indicato dal Delegante nel contratto.

Se il Delegante non comunica per iscritto alla Delegataria le eventuali variazioni intercorse dai precedenti forniti, tutte le comunicazioni effettuate dalla Delegataria all'ultimo domicilio del Delegante si intenderanno pienamente valide e liberatorie.

Ove non escluso dalla legge, le comunicazioni della Delegataria possono essere effettuate mediante informativa pubblicata sul Sito Internet della Delegataria o trasmesse al Delegante tramite tecniche di comunicazione a distanza (ivi compreso telegramma, fax, e-mail, SMS), ovvero rese disponibili all'interno dell'Area Clienti del Sito Internet.

Il domicilio della Delegataria è stabilito presso la propria Sede in Via Caldera 21/D, 20153 Milano.

Nelle comunicazioni inviate alla Delegataria, il Delegante dovrà aver cura di apporre la propria firma leggibile e di indicare:

- a) i propri dati anagrafici;
- b) il proprio indirizzo;
- c) un recapito telefonico.

Articolo 24 - Portabilità

Il Delegante può esercitare la surrogazione trasferendo il rapporto esistente da Futuro ad altro finanziatore. La facoltà di surrogazione può essere esercitata in ogni momento dal Delegante senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare a Futuro (art. 1202 del Codice Civile).

LEGENDA

ATC: il datore di lavoro del Delegante e/o qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) obbligato ad eseguire le trattenute sulla retribuzione/pensione del Delegante ed a versarle alla Delegataria, nonché vincolato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, per effetto di essa, a riconoscere al Delegante una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

CAPITALE RESIDUO: porzione del prestito (a titolo di capitale, che non include cioè gli interessi), comprensiva della quota capitale delle eventuali rate scadute e non pagate nonché della quota capitale delle rate non scadute che il Delegante deve ancora versare a Futuro.

CLIENTE: indica il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari della normativa vigente in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo; in caso di rapporti o operazioni contestate a più soggetti, si considera a tal fine cliente ciascuno dei contestatari (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato). Indica, altresì, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l'intermediario in materia delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti).

COMMISSIONI ACCESSORIE: le commissioni accessorie dovute per provvigioni alla rete di vendita estesa (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari finanziari o banche) a cui si è direttamente rivolto il Delegante per:

- i) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di proprio interesse, definita con il contratto;
- ii) concorrere all'attività di istruttoria del contratto;
- iii) assistere il Delegante sino all'erogazione del finanziamento.

Le commissioni accessorie riguardano, quindi, lo svolgimento di una serie di concrete attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto e, pertanto, per la loro stessa natura, in caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Delegante perché non maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

CONTRATTI ASSICURATIVI CONNESSI AL FINANZIAMENTO: polizze assicurative stipulate in occasione della sottoscrizione del contratto di finanziamento e relative a coperture di rischi funzionali all'operazione di finanziamento effettuata.

COSTO TOTALE DEL CREDITO: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese, che il Delegante deve pagare in relazione al contratto e di cui Futuro è a conoscenza, escluse le spese notariali. Include i costi relativi ai servizi accessori, connessi con il contratto di finanziamento, qualora la conclusione da parte del Delegante del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatorio per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.

DEBITO RESIDUO: porzione del prestito (a titolo di capitale e di interessi), comprensiva sia delle rate eventualmente scadute e non pagate che delle rate non scadute, che il Delegante deve ancora versare a Futuro.

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE: il Delegante decade dal beneficio di termine fissato a suo favore, nei seguenti casi:

- i) quando sia divenuto insolvente o abbia diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesse;
- ii) in caso di mancato perfezionamento, inefficacia recessiva o risoluzione della delegazione di pagamento nei confronti dell'ATC e/o del contratto di assicurazione connesso al finanziamento indicato all'articolo 5 delle Condizioni Generali;
- iii) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate.

DURATA DEL FINANZIAMENTO: intervallo temporale, decedente dalla stipula ed inclusivo dell'eventuale periodo di preammortamento, entro cui il Delegante stesso dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi e altri oneri maturati.

EROGAZIONE: atto attraverso cui Futuro versa al Delegante e/o a terzi soggetti da lui indicati, l'importo concesso in prestito.

ESECUTORE: indica il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente (di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

IMPORTO TOTALE DEL CREDITO: il limite massimo o la somma degli importi messi a disposizione del Delegante in base al contratto.

IMPORTO TOTALE DOVUTO: somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.

INSOLVENZA: mancato o ritardato rimborso a Futuro di una o più rate da parte del Delegante e/o dell'ATC.

INTERESSI DI MORA: penale, espresso in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal Delegante e/o dall'ATC a Futuro in caso di insolvenza da parte del Delegante e/o dell'ATC.

PENALE PER RIMBORSO ANTICIPATO: spesa aggiuntiva chiesta al Delegante per il rimborso anticipato del prestito, corrispondente ad una percentuale che non può superare la misura massima prevista dalla legge in vigore al momento dell'estinzione.

PEPS (PERSONE POLITICHE E COSTE): indica le persone fisiche, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

PERIODO DI PREAMMORTAMENTO: periodo temporale del piano di ammortamento, di durata variabile, che prevede il maturare di rate composte da soli interessi.

PIANO DI AMMORTAMENTO: modo di finanziamento che riporta, per l'operazione di finanziamento rateale, l'importo della rata dovuta e, per ogni periodo di rimborso, il capitale residuo.

PIANO DI AMMORTAMENTO "ALLA FRANCESE": piano di rimborso con rate costanti ed interessi calcolati sul capitale residuo che prevede quote interessi decrescenti - in quanto calcolate su un capitale residuo che decresce e su quote capitali crescenti - in quanto calcolate sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre più piccola.

PRESTO PERSONALE RIMBORSABILE MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO: finanziamento non finalizzato, di importo prefissato, che prevede il pagamento di un tasso di interesse fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti; non prevede la fornitura di garanzie reali ed è rimborsabile mediante delegazione di pagamento pro-solvendo conferita, ai sensi degli articoli 1269 e seguenti del codice civile.

QUOTA CAPITALE: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito.

QUOTA INTERESSI: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.

RATA: versamento periodico da corrispondere a Futuro come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata.

RIMBORSO ANTICIPATO: diritto del Delegante di rimborsare il prestito in tutto o in parte anticipatamente rispetto alla durata concordata, dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo. In caso di rimborso anticipato al Delegante viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli interessi maturati, delle eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti e di una penale, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge. Inoltre, rimangono a carico del Delegante le Spese Fisse Contrattuali e le Commissioni Accessorie poiché costituiscono costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dal rimborso anticipato.

RISCHIO DI CREDITO: rischio che il Delegante ovvero l'ATC non provveda al pagamento e diventi insolvente nei confronti di Futuro.

SPESE FISSE CONTRATTUALI: spese inerenti all'attività istruttoria e concretamente sostenute da Futuro per procedere all'apertura della pratica di richiesta di finanziamento, alla relativa valutazione nonché alle operazioni preliminari e contestuali a quelle necessarie per perfezionare la delegazione di pagamento. In caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Delegante perché riguardano costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.

TAN (Tasso Annuo Nominale): tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato da Futuro all'importo totale del credito alle commissioni accessorie e alle spese fisse contrattuali. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il Delegante dovrà corrispondere a Futuro e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel calcolo del TAN non rientrano oneri accessori, spese e imposte.

TEG (Tasso Effettivo Globale): tasso, espresso in percentuale e su base annua, utilizzato per l'individuazione dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di usura, che considera tutti gli oneri finanziari, di commissioni e spese del contratto con esclusione degli oneri erariali per esplicita disposizione della Banca d'Italia. Il TEG del contratto non può superare il Tasso Soglia pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il trimestre in cui è stipulato il contratto.

TITOLARE EFFETTIVO: indica la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione, ovvero, nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'entità ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

TUB: indica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (come successivamente modificato e integrato).

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale su originale aut. dir. gen. entrate Lombardia sez. staccata Milano n. 3/1675/96 del 09/02/196 e successivo ampliamento del 07/05/01

Modulo DLoozFuturo (10/15)

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE

Finanziatore Indirizzo Telefono/Fax/Email Sito web	Futuro S.p.A. Sede Legale via Caldera n. 21/D 20153 Milano Telefono 02.48244700; Fax 02.48244792; posta elettronica certificata: futuro@pec.futuro-spa.com www.futuro-spa.com	
Intermediario del credito Indirizzo		

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Tipo di contratto di credito	Prestito Personale rimborsabile mediante delegazione pro-solvendo
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>	L'importo totale del credito, al netto delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti, sarà erogato al Consumatore entro 60 giorni dalla data di rilascio del bene di destinazione del credito.
Durata del contratto di credito	
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	Trova applicazione l'art. 1101, cod. civ.. Il Consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: l'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di interessi decrescente secondo un piano di ammortamento "alla francese".
Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i>	

3. COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito	
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	Il TAEG è stato calcolato con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale ed include, oltre agli interessi calcolati al TAN sopra indicato, le seguenti spese:
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: • un'assicurazione che garantisca il credito e/o • un altro contratto per un servizio accessorio <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i>	Si: in analogia a quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, di cui Futuro sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Delegataria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione. No

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

3.1 Costi connessi

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito	<ul style="list-style-type: none"> - Spese di produzione documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (art. 119 co. 4 T.U.B.): € 0,00; - Costo del posticipo del pagamento di una o più rate (accodamento): a carico del Delegante su ciascuna rata posticipata in base al TAN sopra indicato; - Spese di invio comunicazione periodica di trasparenza annuale: massimo € 0,56 in caso di invio cartaceo; gratis in caso di modalità di messa a disposizione elettronica.
Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i>	<p>Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Consumatore i seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per gli eventuali insoluti di titoli ed effetti: nella misura richiesta dal sistema bancario italiano; - per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Delegataria e/o da enti esterni incaricati dalla Delegataria: massimo 20% dell'importo scaduto e non pagato, con un minimo di € 10,00; - per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Delegataria; - interessi di mora: dovuti sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, pari al TAN applicato al contratto e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto. <p>In caso di decadenza dal beneficio del termine sarà anche addebitato al Consumatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penale dell'1% dell'importo da versare in un'unica soluzione.
Condizioni in presenza delle quali tutti i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati	<p>Nell'osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, la Delegataria potrà comunicare al Consumatore per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto, con preavviso di due mesi.</p> <p>La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse.</p> <p>La modifica si intende approvata se il consumatore non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica.</p> <p>In caso di recesso, il Consumatore ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.</p>

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Diritto di recesso <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i>	<p>Sì.</p>
Rimborso anticipato <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i>	<p>Sì. In caso di rimborso anticipato, il Consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.</p> <p>Misura dell'indennizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - massimo 1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno - massimo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. <p>In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.</p> <p>L'indennizzo non è dovuto in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rimborso anticipato effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito - rimborso anticipato effettuato in un periodo in cui il tasso applicato è variabile - rimborso anticipato corrispondente all'intero debito residuo, nonchè pari o inferiore a € 10.000,00.
Consultazione di una banca dati <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i>	
Diritto a ricevere una copia del contratto <i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i>	

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI

a) Finanziatore

Iscrizione	Futuro S.p.A. El. Gen. n. 1760; El. Spec. n. 31060,7; Cod. ABI: 016595
Autorità di controllo	Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma

b) Contratto di credito

Esercizio del diritto di recesso	<p>Il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni. Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 125-ter del D.lgs. 385/1993). Per esercitare il diritto di recesso, il Consumatore dovrà inviare comunicazione scritta alla Delegataria, prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:</p> <p>a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Futuro S.p.A. – Ufficio Back Office, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;</p> <p>b) mediante telegramma all'indirizzo: Futuro S.p.A. – Ufficio Back Office, Via Caldera 21/D, 20153 Milano, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;</p> <p>c) mediante posta elettronica all'indirizzo servizio.clienti@futuro-spa.com, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;</p> <p>d) mediante fax al numero 02.48244797, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>Se Futuro ha già erogato, il Consumatore dovrà restituire a Futuro, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso:</p> <p>a) l'importo richiesto, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri contratti di finanziamento;</p> <p>b) l'imposta di bollo applicata al contratto;</p> <p>c) la somma degli interessi giornalieri maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione,</p> <p>il tutto calcolato sulla base dei valori indicati nel contratto.</p> <p>Il recesso si estende automaticamente ai contratti assicurativi connessi al finanziamento sottoscritti dal Consumatore, anche in base alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.</p>
---	--

Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente	Al contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Futuro e il Cliente con riferimento al contratto, il Foro territorialmente competente è quello del luogo di residenza o domicilio del Cliente.
--	---

Lingua	Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana.
---------------	--

c) Reclami e ricorsi

Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per riceverli	<p>Il Cliente può presentare reclami in forma scritta per contestare a Futuro un suo comportamento od omissione, ai seguenti recapiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per lettera: Ufficio Legale e Contenzioso, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; - fax: 02.48244794; - e-mail: reclami@futuro-spa.com. <p>Futuro dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.</p> <p>Il Cliente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.</p> <p>Il Cliente, in caso di mancata risposta entro 30 giorni al reclamo inoltrato o di insoddisfazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o di Futuro, anche consultando il sito www.futuro-spa.com.</p> <p>In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario. Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Cliente, in ogni caso, può anche ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal contratto e nel rispetto della relativa disciplina.</p>
--	--

Copia idonea per la stipula

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

MODULO DI RACCOLTA DATI

Copia idonea per la stipula

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE RICHIESTA

Il Sottoscritto, presa visione delle Condizioni Generali riportate in questo contratto, che dichiara di accettare interamente, chiede a Futuro un prestito personale rimborsabile mediante delegazione di pagamento "pro-solvendo", per un importo e alle condizioni indicate in questo contratto. Il Sottoscritto, inoltre, dichiara e conferma, dopo attenta lettura, che tutti i dati riportati su questo contratto sono completi e veritieri.

● Firma del Delegante

Il Sottoscritto approva espressamente (art. 1341, comma 2, del codice civile) gli articoli: 1 (Tipologia di credito e conclusione del contratto), 2 (Notifica del contratto e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/datore previdenziale), 3 (Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Delegante), 4 (Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi), 8 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 9 (diritto di recesso), 11 (Ritardo nei pagamenti), 12 (Cessazione del rapporto di lavoro/pensionamento - vincolo TFR/indennità di fine servizio), 13 (Facoltà della Delegataria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro), 16 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto), 17 (Cessione del contratto), 23 (Come comunicare con Futuro).

● Firma del Delegante

Il Sottoscritto dichiara altresì:

- che gli è stato consegnato, prima della firma di questo contratto, il documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori", comprensivo dell'Allegato Informazioni Aggiuntive riportate nel trattato il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) relativo al Tipo di contratto di credito e il Tasso Soglia previsti dalle disposizioni in materia di usura (Legge n. 108/1996);
- di aver ritirato copia di questo contratto interamente compilato in ogni sua parte e comprensivo del documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori".

● Firma del Delegante

Il Delegante, consapevole di essere tenuto a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire a Futuro di adempiere agli obblighi di legge, verifica della clientela e consapevole delle sanzioni penali che la legge stabilisce in caso di violazione di tali obblighi (artt. 21 e 55 D.Lgs. 231/2007), dichiara: a) di essere, in relazione all'operazione richiesta, il titolare effettivo. b) di impegnarsi a comunicare a Futuro ogni variazione delle informazioni fornite ai fini dell'identificazione del titolare effettivo prendendo atto che in mancanza di comunicazione, Futuro intenderà quale titolare effettivo quello identificato in base alle informazioni fornite all'atto della stipula; c) di non essere persona esposta politicamente (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato) e di non essere titolare effettivo diverso dal cliente o di cliente persona esposta politicamente compilare l'apposito modulo allegato al presente contratto. (vedi Legenda per le definizioni di Cliente, Titolare Effettivo, TEGM, Tasso Soglia e Tasso Effettivo, ai fini della normativa richiamata).

● Firma del Delegante

AUTENTICA FIRME

Il Sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 che le firme apposte sulla presente Richiesta sono vere e autentiche e che sono state apposte personalmente e in sua presenza dal Cliente i cui dati personali, riportati nella presente Richiesta, sono stati verificati mediante l'esame di documenti identificativi validi, esibiti in originale.

● Agente/Mediatore/Intermediario Finanziario/Banca

Località _____

Data _____

INFORMATIVA D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati forniti dal Cliente (di seguito l'"interessato"), per lo svolgimento dell'istruttoria preliminare e, in caso di accoglimento della richiesta di credito, i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale (di seguito congiuntamente "dati personali") vengono trattati da Futuro S.p.A. (di seguito, "Futuro"), con sede in Via Caldera, 21 - 20153 Milano, in qualità di Titolare del trattamento. Futuro fornisce, a tal fine, l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Finalità del trattamento e natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati personali

I dati personali, vengono trattati da Futuro per le seguenti finalità:

- adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria (es. legge anticiclaggio, che impone la profilatura della clientela e vari altri adempimenti; istruzioni di vigilanza per le banche che impongono ai gruppi bancari la gestione accentrata e il controllo di tutti i rischi del gruppo a livello consolidato e riguardo al rischio di credito prevedono l'adozione di una base informativa comune che consente a tutte le società appartenenti al gruppo di conoscere l'esposizione nei confronti dei clienti del gruppo nonché le valutazioni inerenti alle posizioni dei soggetti affidati; disposizioni legislative regolamentari prevedono l'adesione da parte degli intermediari finanziari ad un sistema pubblico di prevenzione delle frodi (con specifico riferimento al furto dell'identità); svolgimento dell'istruttoria della richiesta di credito e delle coperture assicurative previste dal D.P.R. 180/1950; apertura e gestione del sinistro assicurativo relativo alla polizza a garanzia del finanziamento, prevenzione delle attività necessarie e strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali (prevenzione delle frodi, anche attraverso strumenti di accertamento dell'identità, (es., prevenzione del sovraindebitamento, tutela recupero dei crediti, nonché gestione dei rapporti contrattuali, verifica dell'adempimento agli obblighi di informativa precontrattuale e contrattuale da parte dei dipendenti incaricati e degli intermediari del credito; verifica del grado di soddisfazione del cliente, cessione del credito). Il conferimento dei dati personali, ivi inclusi quelli sensibili, per detta finalità è funzione e alle attività richieste per la conclusione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali e un eventuale rifiuto di fornirli comporterebbe l'impossibilità di eseguire il contratto. Il relativo trattamento, compresa la comunicazione alle categorie di soggetti di seguito descritte, non richiede il consenso dell'interessato, salvo per il caso di trattamento di dati sensibili.
- ricerche di mercato; attività commerciali e promozionali relative a prodotti e servizi di Futuro, nonché di Società appartenenti al Gruppo Mediobanca e di Società terze, alle quali i dati personali potrebbero essere comunicati e la cui identità è conoscibile presso la sede di Futuro. Le comunicazioni commerciali e promozionali possono essere veicolate mediante strumenti tradizionali (posta cartacea) e anche mediante l'uso di tecniche di comunicazione a distanza (mail, sms, fax, senza operatore, posta elettronica, mms, applicazioni informatiche (APP), area riservata, sms, fax, ovvero attraverso social network. In adempimento delle disposizioni di vigilanza sono utilizzati strumenti anche informatici per verificare la coerenza dei prodotti allo stesso offerto. Il conferimento dei dati per questa finalità è facoltativo e il trattamento richiede il consenso dell'interessato. Il consenso prestato per l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali ex art. 130, commi 1 e 2, del Codice si estende anche alle modalità tradizionali di contatto.
- per svolgere attività di profilazione consistente nella individuazione di preferenze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo e nella definizione del profilo dell'interessato, in modo da migliorare i prodotti o servizi offerti e soddisfare le esigenze dell'interessato medesimo, nonché per effettuare, previo lo specifico consenso, comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate, con i mezzi precedentemente indicati.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali, che possono essere raccolti, anche attraverso specifiche dichiarazioni o questionari, presso l'interessato o presso terzi, avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, e consiste in elaborazione elettronica, consultazione, raffronto con altri dati, trasmissione e comunicazione, con esclusione della diffusione, dei dati ai soggetti terzi sotto indicati e in ogni altro caso opportuno e autorizzato, relativa al conseguimento delle predette finalità, anche mediante trattamenti continuativi.

Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali

I dati personali possono essere comunicati da Futuro ai seguenti soggetti, anche esteri, che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento o responsabili del trattamento:

- per obblighi di legge, di regolamenti e normativa comunitaria ovvero per le attività connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi contrattuali;

soggetti che forniscono informazioni commerciali; società che svolgono servizi di pagamento; società che gestiscono circuiti internazionali di servizi di pagamento; soggetti privati e pubblici dai quali i dati possono essere conosciuti (anche per la prevenzione

Consenso al trattamento

Preso atto dell'Informativa privacy sopra riportata il Cliente consente il trattamento ed il conferimento dei dati sensibili a terzi (ed il trattamento da parte di questi).

Il Cliente, altresì, consente non consente

che i propri dati personali siano trattati da Futuro e da Società appartenenti al Gruppo Mediobanca (direttamente o per il tramite di outsourcers specializzati), per le finalità indicate alla lettera b) in relazione a prodotti e servizi propri e di terzi. Il consenso prestato per l'invio di comunicazioni ex art. 130, commi 1 e 2, del Codice si estende anche alle modalità tradizionali di contatto. Tale consenso comprende altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali mediante l'utilizzo di strumenti, anche informatici, per verificare la coerenza dei prodotti offerti, in adempimento alle disposizioni di vigilanza.

Il Cliente, altresì, consente non consente

che i propri dati personali siano trattati da Compass per svolgere attività di profilazione consistente nella individuazione di preferenze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo e nella definizione del profilo dell'interessato, in modo da migliorare i prodotti o servizi offerti e soddisfare le esigenze dell'interessato medesimo, nonché per effettuare, previo lo specifico consenso, comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate, con i mezzi indicati nell'informativa.

Il Cliente, altresì, consente non consente

che i propri dati personali siano trattati da Società terze per le finalità indicate alla lettera b) per prodotti o servizi propri e di terzi. Il consenso prestato per l'invio di comunicazioni ex art. 130, commi 1 e 2, del Codice si estende anche alle modalità tradizionali di contatto. Tale consenso comprende altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali mediante l'utilizzo di strumenti, anche informatici, per verificare la coerenza dei prodotti offerti, se ed entro gli stretti limiti in cui ciò è prescritto dalle disposizioni di vigilanza.

● Firma del Cliente

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Tipologia di credito e conclusione del contratto

Il Cliente (di seguito il "Delegante"), in qualità di consumatore, con la firma di questo modulo richiede a Futuro S.p.A. (di seguito "Delegataria"), società soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma - Socio unico: Compas Banca S.p.A. - Direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. - Sede Legale: Via Caldera, 21 - 20153 Milano - Tel. 02.48244.700 (r.a.) - Fax 02.48244.792 - http://www.futuro-spa.com - C.F. e P.IVA e n. R.I. Milano 0127730030 - Capitale Sociale: € 14.800.000,00 i.v. - El. Gen. n. 1760; El. Spec. n. 310607; Cod. AB: 016595.

Il contratto si intende concluso quando la Delegataria accetta la richiesta di finanziamento, dopo aver effettuato le proprie discrezionali valutazioni, anche in relazione al merito di credito del Cliente, e dopo aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l'altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato). Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica, Futuro non potrà instaurare il rapporto contrattuale ovvero eseguire operazioni o prestazioni professionali.

L'eventuale accettazione è riportata in questo contratto in calce al Modulo di raccolta dati oppure comunicata per iscritto al Delegante tramite lettera inviata al domicilio del Delegante stesso indicato nel Modulo di raccolta dati e, comunque, resa nota con l'accredito dell'importo richiesto.

La concessione del finanziamento avviene ad insindacabile giudizio della Delegataria.

Articolo 2 - Notifica del contratto e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale

Dopo la conclusione del contratto, la Delegataria notificherà il fascicolo contrattuale all'ATC delegata. Dopo la notifica e dopo aver accettato la delegazione di pagamento, l'ATC provvederà a prelevare mensilmente dalla retribuzione/pensione del Delegante la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie, a decorrere dal mese successivo alla notifica ed a versarla, entro il giorno 10 di ogni mese, alla Delegataria presso: INTESA SANPAOLO, Via Langhirano, 1/A 43100 Parma: codice IBAN IT 61 H 03069 12711 023385920113, o a mezzo c/c postale: CODICE IBAN IT 53 X 07601 01600 000011527207, entrambi intestati alla Delegataria e così sino all'estinzione integrale del finanziamento.

La Delegataria rimborserà al Delegante eventuali somme corrisposte dall'ATC e/o dal Delegante, successivamente all'estinzione del finanziamento o in eccesso nel corso dell'ammortamento, entro 180 giorni dal loro incasso. Tali somme non produrranno interessi a beneficio del Delegante e dell'ATC.

Articolo 3 - Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Delegante

La Delegataria erogherà al Delegante l'importo richiesto indicato nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie, al netto delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti del Delegante, entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'atto di delegazione di pagamento da parte dell'ATC richiesto dalla Delegataria a seguito della notifica del contratto.

Il ricevimento dell'assegno o del bonifico di erogazione costituiscono quietanza ed esecuzione del contratto da parte della Delegataria.

Fermo restando l'obbligo dell'ATC previsto dall'articolo 2, il Delegante ha l'obbligo di:

- a) rimborsare alla Delegataria l'importo totale dovuto, alle scadenze e con le modalità indicate in questo contratto nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie;
b) comunicare per iscritto alla Delegataria qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati in questo contratto.

Articolo 4 - Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi

Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore della Delegataria. Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento "alla francese". Gli interessi maturati durante l'eventuale periodo di preammortamento si sommano all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento, al tasso indicato in questo contratto (art. 3, comma 4 della deliberazione CICR del 9 febbraio 2000).

Il Delegante e l'ATC sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Delegataria qualsiasi evento che determini un ritardo o un impedimento temporaneo nei pagamenti a favore di Futuro.

Articolo 5 - Coperture assicurative obbligatorie

In analogia a quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, di cui la Delegataria sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Delegataria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione. In caso di cessazione dell'erogazione della retribuzione al Delegante, causata dalla perdita definitiva dell'impiego, la Compagnia assicurativa, fermo restando quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14 e 15, dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione.

In caso di decesso del Delegante, la Compagnia assicurativa dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione. Ove non escluso dalla normativa, la Compagnia assicurativa resterà surrogata alla Delegataria in ogni diritto ad essa spettante nei confronti del Delegante e della ATC.

Articolo 6 - Oneri e spese

Sono a carico del Delegante: a) le spese riportate in questo contratto alla voce "Costo totale del credito"; b) le spese eventuali connesse allo svolgimento del rapporto contrattuale e indicate nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto alla voce "Costi connessi"; c) ogni importo dovuto per oneri fiscali relativi al contratto nella misura e nel tempo determinata dalla normativa vigente.

Sono sempre gratuite:

- a) le comunicazioni effettuate dalla Delegataria, in esecuzione di disposizioni di legge, trasmesse con strumenti di comunicazione telematica;
b) le comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
Il Delegante autorizza l'ATC a trattenere dagli emolumenti dovuti le somme sostenute dalla Delegataria per i titoli di cui sopra.

Articolo 7 - Tabella di ammortamento e copia del contratto

Il Delegante ha diritto di ricevere gratuitamente, su richiesta, in qualsiasi momento del rapporto, una tabella di ammortamento che indichi gli importi dovuti, i relativi tempi e scadenze, le condizioni di pagamento, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi. Il Delegante ha diritto di ottenere in qualsiasi momento copia del contratto aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

Articolo 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

In caso di giustificato motivo e a fronte dell'approvazione di questa clausola da parte del Delegante, è possibile per la Delegataria modificare le condizioni contrattuali inizialmente previste. La modifica non può riguardare, in ogni caso, i tassi di interesse.

In caso di giustificato motivo, pertanto, la Delegataria comunica al Delegante per iscritto la proposta di modifica unilaterale del contratto, con il preavviso di due mesi.

La modifica si intende approvata se il Delegante non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica.

In caso di decesso, il Delegante ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.

Articolo 9 - Diritto di recesso

Il Delegante ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni. Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 125-ter del D.Lgs. 385/1993). Per esercitare il diritto di recesso, il Delegante dovrà inviare comunicazione scritta alla Delegataria, prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:

- a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Futuro S.p.A. - Ufficio Back Office, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;
b) mediante telegramma all'indirizzo: Futuro S.p.A. - Ufficio Back Office, Via Caldera 21/D, 20153 Milano, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) mediante posta elettronica all'indirizzo servizio.clienti@futuro-spa.com, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
d) mediante fax al numero 02.48244797, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Se la Delegataria ha già erogato, il Delegante dovrà restituire alla Delegataria, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso:

- a) il capitale, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti;
b) l'imposta di bollo applicata al contratto;
c) la somma degli interessi giornalieri maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione,
il tutto calcolato sulla base dei valori indicati in questo contratto.

Il recesso si estende automaticamente ai contratti assicurativi connessi al finanziamento, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.

Articolo 10 - Rimborso anticipato

Il Delegante ha diritto di rimborsare anticipatamente alla Delegataria, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto ed in tale ipotesi ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In caso di richiesta di rimborso anticipato totale, la Delegataria comunica al Delegante:

- a) l'ammontare del capitale residuo;
b) gli interessi e gli altri oneri maturati;
c) le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
d) il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza.

In caso di richiesta di rimborso anticipato parziale, la Delegataria comunica al Delegante:

- a) l'ammontare del capitale da rimborsare, nella misura richiesta dal Delegante;
b) gli interessi e gli altri oneri maturati;
c) le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
d) il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
e) il debito residuo;
f) le modalità di rimborso del debito residuo
il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza.

Si precisa che in caso di rimborso anticipato non saranno rimborsati:

- a) le spese fisse contrattuali;
b) le imposte;
c) le commissioni accessorie indicate nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
perché maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

Articolo 11 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nei pagamenti, il Delegante e l'ATC sono solidalmente tenuti a corrispondere gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, nonché a rimborsare alla Delegataria, oltre all'importo dovuto e non pagato, gli ulteriori importi indicati nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", che costituiscono il frontespizio di questo contratto, a seguito di:

- a) eventuali interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Delegataria e/o da enti esterni incaricati dalla Delegataria;
b) eventuali interventi legali.

La Delegataria ha la facoltà di posticipare la scadenza delle rate scadute e non pagate (accodamento); il costo, a carico del Delegante, per ciascuna rata posticipata è calcolato in base al tasso di interesse indicato in questo contratto.

Articolo 12 - Cessazione del Rapporto di Lavoro/Pensionamento - vincolo TFR/Indennità di Fine Servizio

Il Delegante con la firma di questo modulo:

- a) al fine di estinguere il finanziamento vincolo irrevocabilmente, a favore della Delegataria, il TFR ed ogni altro emolumento dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro, così come l'indennità di fine servizio accantonata presso l'INPDAP e le somme accantonate presso i fondi pensione;
b) autorizza la Delegataria a notificare il contratto, contenente tale vincolo, al fondo di previdenza complementare al quale il Delegante abbia eventualmente contribuito, ovvero all'INPDAP se il Delegante dipende dalla Pubblica Amministrazione. Il Delegante e l'ATC dovranno comunicare alla Delegataria ogni variazione disposta dallo stesso Delegante, per la destinazione del TFR;
c) conferisce i mandati irrevocabili all'ATC ed al fondo di previdenza complementare presso il quale dovesse risultare il diritto, ovvero all'INPDAP, a trattenere il TFR e ogni altra indennità e/o corrispettivo dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro ed a versare tali somme, sino alla completa estinzione del finanziamento, alla Delegataria, anche in assenza di espressa richiesta di quest'ultima;
d) conferisce irrevocabilmente alla Delegataria la facoltà di esercitare il diritto di riscatto anticipato nei confronti del fondo di previdenza complementare, nei limiti delle somme dovute per l'estinzione del finanziamento;
e) si impegna a non avvalersi, sino all'integrale estinzione del finanziamento, del diritto di richiedere anticipazioni sul TFR;

f) esclude la possibilità di compensare i propri crediti derivanti dal rapporto di lavoro con eventuali crediti vantati nei suoi confronti dal datore di lavoro, anche se attinenti al rapporto lavorativo e/o a fatti ad esso collegati;

g) dichiara di non aver concluso patti di indisponibilità e/o incedibilità di crediti relativi al lavoro in essere, oppure - se già conclusi - dichiara di revocarli con decorrenza immediata.

Pertanto il contratto estenderà i propri effetti ad ogni emolumento dovuto al Delegante a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero agli emolumenti pensionistici cui avrà eventualmente diritto.

Il Delegante autorizza e dispone che l'ente previdenziale erogate la pensione, anche se di natura assicurativa, provveda alle trattute mensili ed al loro versamento in favore della Delegataria sino alla completa estinzione del finanziamento.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Delegante dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 10 giorni dalla richiesta della Delegataria. Per ogni giorno di ritardo, il Delegante dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Articolo 13 - Facoltà della Delegataria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro

In caso di procedure concorsuali a carico delle ATC, la Delegataria potrà richiedere alla procedura la liquidazione, nei limiti del debito del Delegante, delle somme dovute al Delegante dall'ATC in procedura, in quanto vincolate all'estinzione del finanziamento. La Delegataria, in qualità di avente causa del Delegante, potrà esercitare il medesimo diritto anche nei confronti del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297. Il Delegante firmando questo modulo autorizza e delega irrevocabilmente la Delegataria ad esercitare tali diritti nei confronti della procedura e del Fondo di Garanzia.

Articolo 14 - Riduzione della Retribuzione/Pensione

Nei casi di eventuale riduzione, per qualsiasi causa, della retribuzione/pensione mensile del Delegante, l'ATC sarà tenuta ad effettuare e/o proseguire le trattute sulla retribuzione/pensione mensile del Delegante e ad eseguire i relativi pagamenti a favore della Delegataria nella misura indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie sino alla totale estinzione del finanziamento.

In ogni caso, il Delegante sarà tenuto a corrispondere direttamente alla Delegataria l'eventuale intera rata non pagata dall'ATC o la differenza di importo tra l'intera rata e la trattuta parziale eseguita dall'ATC. In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Articolo 15 - Cambiamento di datore di lavoro

Se il Delegante cambierà il proprio datore di lavoro, dovrà comunicare il trasferimento alla Delegataria e il contratto estenderà i propri effetti anche sulle somme dovute al Delegante dal nuovo datore di lavoro, previo rilascio, da parte di quest'ultimo, dell'atto di delegazione di pagamento.

Il Delegante con la firma di questo modulo autorizza la Delegataria a notificare al nuovo datore di lavoro ed all'eventuale fondo di previdenza complementare il contratto e l'importo aggiornato del finanziamento (comprensivo delle eventuali spese e degli interessi di mora indicati all'articolo 11).

Il nuovo datore di lavoro dovrà prelevare mensilmente dalla retribuzione del Delegante la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie fino a totale estinzione del finanziamento. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, si applica quanto previsto al precedente art. 12.

Articolo 16 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto

La Delegataria, anche in presenza del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5, potrà comunicare al Delegante la decadenza del beneficio del termine e/o la risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1186 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione della delegazione di pagamento conferita all'ATC;
b) mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5;
c) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate;
d) variazione all'ammontare degli altri debiti da estinguere per conto del Delegante, rispetto a quanto emerso in fase di istruttoria della richiesta di finanziamento.

A seguito della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto per i motivi sopra elencati, il Delegante dovrà versare alla Delegataria in un'unica soluzione:

- a) le rate scadute e non pagate;
b) gli interessi maturati relativi alle rate scadute e non pagate;
c) gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata nella misura indicata nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
d) il capitale residuo;

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale su originale aut. dir. gen. entrate Lombardia sez. staccata Milano n. 3/1675/96 del 09/02/96 e successivo ampliamento del 07/05/01

Modulo DLoozFuturo (10/15)

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

CONDIZIONI GENERALI

- e) a titolo di penale, il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- f) gli importi per eventuali interventi di recupero stragiudiziale;
- g) gli importi per eventuali interventi legali.

Nel caso in cui, relativamente al rapporto contrattuale già in essere, non sia possibile per Futuro rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l'altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato), il contratto si intenderà risolto con le conseguenze disciplinate dal presente articolo. In presenza di eventuali fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente, Futuro provvederà alla relativa restituzione liquidandone l'importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente stesso.

Articolo 17 - Cessione del contratto

La Delegataria potrà cedere il contratto o i diritti derivanti dal contratto, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Delegante secondo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il Cliente può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del Delegante, ivi inclusa la compensazione.

Il Delegante non potrà in nessun caso cedere il contratto né i diritti anche parziali derivanti dal contratto medesimo.

Articolo 18 - Assistenza alla clientela

Il Delegante può ottenere chiarimenti adeguati e personalizzati sulle caratteristiche del finanziamento, sulla documentazione ricevuta e sugli obblighi derivanti dal contratto, prima della conclusione e per 14 giorni dopo la conclusione, contattando la Delegataria al seguente numero 800 313640.

Il Delegante, per valutare se il contratto proposto è adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, può utilizzare anche un apposito strumento di autovalutazione e simulazione denominato Monitorata, messo a disposizione da Assofin - l'associazione che riunisce i principali operatori finanziari che operano nel comparto del credito ai consumatori e di cui Futuro fa parte - disponibile sul sito internet www.monitorata.it.

Articolo 19 - Legge applicabile

A questo contratto, redatto in lingua italiana, si applica la Legge e la giurisdizione italiana.

Articolo 20 - Reclami

Il Delegante può presentare reclami in forma scritta per contestare alla Delegataria un suo inadempimento od omissione, ai seguenti recapiti:

per lettera: Ufficio Legale e Contenzioso, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; fax 02.48244794;
e-mail: reclami@futuro-spa.com.

La Delegataria dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Il Delegante ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Articolo 21 - Ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario

Il Delegante, in caso di mancata risposta entro 30 giorni al reclamo inoltrato o di insoddisfazione in relazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o alla Delegataria, anche consultando il sito www.futuro-spa.com.

Articolo 22 - Mediazione

In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario. Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il Delegante, in ogni caso, potrà anche ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal precedente articolo e nel rispetto della relativa disciplina.

Articolo 23 - Come comunicare con Futuro

Tutte le comunicazioni relative a questo contratto si intenderanno validamente effettuate e dalla Delegataria presso il domicilio indicato dal Delegante nel contratto.

Se il Delegante non comunica per iscritto alla Delegataria le eventuali variazioni intercorse dai precedentiemente forniti, tutte le comunicazioni effettuate dalla Delegataria all'ultimo domicilio del Delegante si intenderanno pienamente valide e liberatorie.

Ove non escluso dalla legge, le comunicazioni della Delegataria possono essere effettuate mediante informativa pubblicata sul Sito Internet della Delegataria o trasmesse al Delegante tramite tecniche di comunicazione a distanza (ivi compreso telegramma, fax, e-mail, SMS), ovvero rese disponibili all'interno dell'Area Clienti del Sito Internet.

Il domicilio della Delegataria è stabilito presso la propria Sede in Via Caldera 21/D, 20153 Milano.

Nelle comunicazioni inviate alla Delegataria, il Delegante dovrà aver cura di apporre la propria firma leggibile e di indicare:

- a) i propri dati anagrafici;
- b) il proprio indirizzo;
- c) un recapito telefonico.

Articolo 24 - Portabilità

Il Delegante può esercitare la surrogazione trasferendo il rapporto esistente da Futuro ad altro finanziatore. La facoltà di surrogazione può essere esercitata in ogni momento dal Delegante senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare a Futuro (art. 1202 del Codice Civile).

LEGENDA

ATC: il datore di lavoro del Delegante e/o qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) obbligato ad eseguire le trattenute sulla retribuzione/pensione del Delegante ed a versarle alla Delegataria, nonché vincolato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, per effetto di essa, a riconoscere al Delegante una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

CAPITALE RESIDUO: porzione del prestito (a titolo di capitale, che non include cioè gli interessi), comprensiva della quota capitale delle eventuali rate scadute e non pagate nonché della quota capitale delle rate non scadute che il Delegante deve ancora versare a Futuro.

CLIENTE: indica il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari della normativa vigente in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo; in caso di rapporti o operazioni contestate a più soggetti, si considera a tal fine cliente ciascuno dei contestatari (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato). Indica, altresì, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l'intermediario in materia delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti).

COMMISSIONI ACCESSORIE: le commissioni accessorie dovute per provvigioni alla rete di vendita estesa (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari finanziari o banche) a cui si è direttamente rivolto il Delegante per:

- i) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di proprio interesse, definita con il contratto;
- ii) concorrere all'attività di istruttoria del contratto;
- iii) assistere il Delegante sino all'erogazione del finanziamento.

Le commissioni accessorie riguardano, quindi, lo svolgimento di una serie di concrete attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto e, pertanto, per la loro stessa natura, in caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Delegante perché non maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

CONTRATTI ASSICURATIVI CONNESSI AL FINANZIAMENTO: polizze assicurative stipulate in occasione della sottoscrizione del contratto di finanziamento e relative a coperture di rischi funzionali all'operazione di finanziamento effettuata.

COSTO TOTALE DEL CREDITO: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese, che il Delegante deve pagare in relazione al contratto e di cui Futuro è a conoscenza, escluse le spese notariali. Include i costi relativi ai servizi accessori, connessi con il contratto di finanziamento, qualora la conclusione da parte del Delegante del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatorio per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.

DEBITO RESIDUO: porzione del prestito (a titolo di capitale e di interessi), comprensiva sia delle rate eventualmente scadute e non pagate che delle rate non scadute, che il Delegante deve ancora versare a Futuro.

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE: il Delegante decade dal beneficio di termine fissato a suo favore, nei seguenti casi:

- i) quando sia divenuto insolvente o abbia diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva date o non abbia dato le garanzie che aveva promesse;
- ii) in caso di mancato perfezionamento, inefficacia recessiva o risoluzione della delegazione di pagamento nei confronti dell'ATC e/o del contratto di assicurazione connesso al finanziamento indicato all'articolo 5 delle Condizioni Generali;
- iii) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate.

DURATA DEL FINANZIAMENTO: intervallo temporale, decedente dalla stipula ed inclusivo dell'eventuale periodo di preammortamento, entro cui il Delegante stesso dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi e altri oneri maturati.

EROGAZIONE: atto attraverso cui Futuro versa al Delegante e/o a terzi soggetti da lui indicati, l'importo concesso in prestito.

ESECUTORE: indica il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente (di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

IMPORTO TOTALE DEL CREDITO: il limite massimo o la somma degli importi messi a disposizione del Delegante in base al contratto.

IMPORTO TOTALE DOVUTO: somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.

INSOLVENZA: mancato o ritardato rimborso a Futuro di una o più rate da parte del Delegante e/o dell'ATC.

INTERESSI DI MORA: penale, espresso in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal Delegante e/o dall'ATC a Futuro in caso di insolvenza da parte del Delegante e/o dell'ATC.

PENALE PER RIMBORSO ANTICIPATO: spesa aggiuntiva chiesta al Delegante per il rimborso anticipato del prestito, corrispondente ad una percentuale che non può superare la misura massima prevista dalla legge in vigore al momento dell'estinzione.

PEPS (PERSONE POLITICHE INTE ERGOSTE): indica le persone fisiche, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

PERIODO DI PREAMMORTAMENTO: periodo temporale del piano di ammortamento, di durata variabile, che prevede il maturare di rate composte da soli interessi.

PIANO DI AMMORTAMENTO: modo di finanziamento che riporta, per l'operazione di finanziamento rateale, l'importo della rata dovuta e, per ogni periodo di rimborso, il capitale residuo.

PIANO DI AMMORTAMENTO "ALLA FRANCESE": piano di rimborso con rate costanti ed interessi calcolati sul capitale residuo che prevede quote interessi decrescenti - in quanto calcolate su un capitale residuo che decresce e su quote capitali crescenti - in quanto calcolate sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre più piccola.

PRESTO PERSONALE RIMBORSABILE MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO: finanziamento non finalizzato, di importo prefissato, che prevede il pagamento di un tasso di interesse fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti; non prevede la fornitura di garanzie reali ed è rimborsabile mediante delegazione di pagamento pro-solvendo conferita, ai sensi degli articoli 1269 e seguenti del codice civile.

QUOTA CAPITALE: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito.

QUOTA INTERESSI: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.

RATA: versamento periodico da corrispondere a Futuro come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata.

RIMBORSO ANTICIPATO: diritto del Delegante di rimborsare il prestito in tutto o in parte anticipatamente rispetto alla durata concordata, dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo. In caso di rimborso anticipato al Delegante viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli interessi maturati, delle eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti e di una penale, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge. Inoltre, rimangono a carico del Delegante le Spese Fisse Contrattuali e le Commissioni Accessorie poiché costituiscono costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dal rimborso anticipato.

RISCHIO DI CREDITO: rischio che il Delegante ovvero l'ATC non provveda al pagamento e diventi insolvente nei confronti di Futuro.

SPESE FISSE CONTRATTUALI: spese inerenti all'attività istruttoria e concretamente sostenute da Futuro per procedere all'apertura della pratica di richiesta di finanziamento, alla relativa valutazione nonché alle operazioni preliminari e contestuali a quelle necessarie per perfezionare la delegazione di pagamento. In caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Delegante perché riguardano costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.

TAN (Tasso Annuo Nominale): tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato da Futuro all'importo totale del credito alle commissioni accessorie e alle spese fisse contrattuali. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il Delegante dovrà corrispondere a Futuro e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel calcolo del TAN non rientrano oneri accessori, spese e imposte.

TEG (Tasso Effettivo Globale): tasso, espresso in percentuale e su base annua, utilizzato per l'individuazione dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di usura, che considera tutti gli oneri finanziari, di commissioni e spese del contratto con esclusione degli oneri erariali per esplicita disposizione della Banca d'Italia. Il TEG del contratto non può superare il Tasso Soglia pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il trimestre in cui è stipulato il contratto.

TITOLARE EFFETTIVO: indica la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione, ovvero, nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'entità ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

TUB: indica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (come successivamente modificato e integrato).

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale su originale aut. dir. gen. entrate Lombardia sez. staccata Milano n. 3/1675/96 del 09/02/196 e successivo ampliamento del 07/05/01

Modulo DLoozFuturo (10/15)

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE

Finanziatore Indirizzo Telefono/Fax/Email Sito web	Futuro S.p.A. Sede Legale via Caldera n. 21/D 20153 Milano Telefono 02.48244700; Fax 02.48244792; posta elettronica certificata: futuro@pec.futuro-spa.com www.futuro-spa.com	
Intermediario del credito Indirizzo		

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Tipo di contratto di credito	Prestito Personale rimborsabile mediante delegazione pro-solvendo
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>	L'importo totale del credito, al netto delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti, sarà erogato al Consumatore entro 60 giorni dalla data di rilascio del bene di destinazione dell'ATC.
Durata del contratto di credito	
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	Trova applicazione l'art. 1191 cod. civ.. Il Consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: l'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di interessi decrescente secondo un piano di ammortamento "alla francese".
Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i>	

3. COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito	
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	Il TAEG è stato calcolato con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale ed include, oltre agli interessi calcolati al TAN sopra indicato, le seguenti spese:
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: • un'assicurazione che garantisca il credito e/o • un altro contratto per un servizio accessorio <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i>	Si: in analogia a quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, di cui Futuro sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Delegataria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione. No

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

3.1 Costi connessi

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito	<ul style="list-style-type: none"> - Spese di produzione documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (art. 119 co. 4 T.U.B.): € 0,00; - Costo del posticipo del pagamento di una o più rate (accodamento): a carico del Delegante su ciascuna rata posticipata in base al TAN sopra indicato; - Spese di invio comunicazione periodica di trasparenza annuale: massimo € 0,56 in caso di invio cartaceo; gratis in caso di modalità di messa a disposizione elettronica.
Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i>	<p>Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Consumatore i seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per gli eventuali insoluti di titoli ed effetti: nella misura richiesta dal sistema bancario italiano; - per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Delegataria e/o da enti esterni incaricati dalla Delegataria: massimo 20% dell'importo scaduto e non pagato, con un minimo di € 10,00; - per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Delegataria; - interessi di mora: dovuti sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, pari al TAN applicato al contratto e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto. <p>In caso di decadenza dal beneficio del termine sarà anche addebitato al Consumatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penale dell'1% dell'importo da versare in un'unica soluzione.
Condizioni in presenza delle quali tutti i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati	<p>Nell'osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, la Delegataria potrà comunicare al Consumatore per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto, con preavviso di due mesi.</p> <p>La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse.</p> <p>La modifica si intende approvata se il consumatore non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica.</p> <p>In caso di recesso, il Consumatore ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.</p>

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Diritto di recesso <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i>	<p>Sì.</p>
Rimborso anticipato <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i>	<p>Sì. In caso di rimborso anticipato, il Consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.</p> <p>Misura dell'indennizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - massimo 1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno - massimo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. <p>In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.</p> <p>L'indennizzo non è dovuto in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rimborso anticipato effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito - rimborso anticipato effettuato in un periodo in cui il tasso applicato è variabile - rimborso anticipato corrispondente all'intero debito residuo, nonchè pari o inferiore a € 10.000,00.
Consultazione di una banca dati <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i>	
Diritto a ricevere una copia del contratto <i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i>	

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI

a) Finanziatore

Iscrizione	Futuro S.p.A. El. Gen. n. 1760; El. Spec. n. 31060,7; Cod. ABI: 016595
Autorità di controllo	Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma

b) Contratto di credito

Esercizio del diritto di recesso	<p>Il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni. Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 125-ter del D.lgs. 385/1993). Per esercitare il diritto di recesso, il Consumatore dovrà inviare comunicazione scritta alla Delegataria, prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:</p> <p>a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Futuro S.p.A. – Ufficio Back Office, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;</p> <p>b) mediante telegramma all'indirizzo: Futuro S.p.A. – Ufficio Back Office, Via Caldera 21/D, 20153 Milano, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;</p> <p>c) mediante posta elettronica all'indirizzo servizio.clienti@futuro-spa.com, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;</p> <p>d) mediante fax al numero 02.48244797, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>Se Futuro ha già erogato, il Consumatore dovrà restituire a Futuro, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso:</p> <p>a) l'importo richiesto, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri contratti di finanziamento;</p> <p>b) l'imposta di bollo applicata al contratto;</p> <p>c) la somma degli interessi giornalieri maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione,</p> <p>il tutto calcolato sulla base dei valori indicati nel contratto.</p> <p>Il recesso si estende automaticamente ai contratti assicurativi connessi al finanziamento sottoscritti dal Consumatore, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.</p>
---	--

Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente	Al contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra Futuro e il Cliente con riferimento al contratto, il Foro territorialmente competente è quello del luogo di residenza o domicilio del Cliente.
--	---

Lingua	Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana.
---------------	--

c) Reclami e ricorsi

Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per riceverli	<p>Il Cliente può presentare reclami in forma scritta per contestare a Futuro un suo comportamento od omissione, ai seguenti recapiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per lettera: Ufficio Legale e Contenzioso, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; - fax: 02.48244794; - e-mail: reclami@futuro-spa.com. <p>Futuro dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.</p> <p>Il Cliente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.</p> <p>Il Cliente, in caso di mancata risposta entro 30 giorni al reclamo inoltrato o di insoddisfazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o di Futuro, anche consultando il sito www.futuro-spa.com.</p> <p>In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario. Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Cliente, in ogni caso, può anche ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal contratto e nel rispetto della relativa disciplina.</p>
--	--

Copia idonea per la stipula

Copia idonea per la stipula

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

MODULO DI RACCOLTA DATI

Copia idonea per la stipula

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE RICHIESTA

Il Sottoscritto, presa visione delle Condizioni Generali riportate in questo contratto, che dichiara di accettare interamente, chiede a Futuro un prestito personale rimborsabile mediante delegazione di pagamento "pro-solvendo", per un importo e alle condizioni indicate in questo contratto. Il Sottoscritto, inoltre, dichiara e conferma, dopo attenta lettura, che tutti i dati riportati su questo contratto sono completi e veritieri.

● Firma del Delegante

Il Sottoscritto approva espressamente (art. 1341, comma 2, del codice civile) gli articoli: 1 (Tipologia di credito e conclusione del contratto), 2 (Notifica del contratto e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale), 3 (Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Delegante), 4 (Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi), 8 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 9 (diritto di recesso), 11 (Ritardo nei pagamenti), 12 (Cessazione del rapporto di lavoro/pensionamento - vincolo TFR/indennità di fine servizio), 13 (Facoltà della Delegataria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro), 16 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto), 17 (Cessione del contratto), 23 (Come comunicare con Futuro).

● Firma del Delegante

Il Sottoscritto dichiara altresì:

- che gli è stato consegnato, prima della firma di questo contratto, il documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori", comprensivo dell'Allegato Informazioni Aggiuntive riportate nel trattato il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) relativo al Tipo di contratto di credito e il Tasso Soglia previsti dalle disposizioni in materia di usura (Legge n. 108/1996);
- di aver ritirato copia di questo contratto interamente compilato in ogni sua parte e comprensivo del documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori".

● Firma del Delegante

Il Delegante, consapevole di essere tenuto a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire a Futuro di adempiere agli obblighi di legge, verifica della clientela e consapevole delle sanzioni penali che la legge stabilisce in caso di violazione di tali obblighi (artt. 21 e 55 D.Lgs. 231/2007), dichiara: a) di essere, in relazione all'operazione richiesta, il titolare effettivo. b) di impegnarsi a comunicare a Futuro ogni variazione delle informazioni fornite ai fini dell'identificazione del titolare effettivo prendendo atto che in mancanza di comunicazione, Futuro intenderà quale titolare effettivo quello identificato in base alle informazioni fornite all'atto della stipula; c) di non essere persona esposta politicamente (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato) e di non essere titolare effettivo diverso dal cliente o di cliente persona esposta politicamente compilare l'apposito modulo allegato al presente contratto. (vedi Legenda per le definizioni di Cliente, Titolare Effettivo, TEGM, Tasso Soglia e Tasso Effettivo, ai fini della normativa richiamata).

● Firma del Delegante

AUTENTICA FIRME

Il Sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 che le firme apposte sulla presente Richiesta sono vere e autentiche e che sono state apposte personalmente e in sua presenza dal Cliente i cui dati personali, riportati nella presente Richiesta, sono stati verificati mediante l'esame di documenti identificativi validi, esibiti in originale.

● Agente/Mediatore/Intermediario Finanziario/Banca

Località _____

Data _____

INFORMATIVA D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati forniti dal Cliente (di seguito l'"interessato"), per lo svolgimento dell'istruttoria preliminare e, in caso di accoglimento della richiesta di credito, i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale (di seguito congiuntamente "dati personali") vengono trattati da Futuro S.p.A. (di seguito, "Futuro"), con sede in Via Caldera, 21 - 20153 Milano, in qualità di Titolare del trattamento. Futuro fornisce, a tal fine, l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Finalità del trattamento e natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati personali

I dati personali, vengono trattati da Futuro per le seguenti finalità:

- adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria (es. legge anticiclaggio, che impone la profilatura della clientela e vari altri adempimenti; istruzioni di vigilanza per le banche che impongono ai gruppi bancari la gestione accentrata e il controllo di tutti i rischi del gruppo a livello consolidato e riguardo al rischio di credito prevedono l'adozione di una base informativa comune che consente a tutte le società appartenenti al gruppo di conoscere l'esposizione nei confronti dei clienti del gruppo nonché le valutazioni inerenti alle posizioni dei soggetti affidati; disposizioni legislative regolamentari prevedono l'adesione da parte degli intermediari finanziari ad un sistema pubblico di prevenzione delle frodi (con specifico riferimento al furto dell'identità); svolgimento dell'istruttoria della richiesta di credito e delle coperture assicurative previste dal D.P.R. 180/1950; apertura e gestione del sinistro assicurativo relativo alla polizza a garanzia del finanziamento, prevenzione delle attività necessarie e strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali (prevenzione delle frodi, anche attraverso strumenti di accertamento dell'identità, (es., prevenzione del sovraindebitamento, tutela recupero dei crediti, nonché gestione dei rapporti contrattuali, verifica dell'adempimento agli obblighi di informativa precontrattuale e contrattuale da parte dei dipendenti incaricati e degli intermediari del credito; verifica del grado di soddisfazione del cliente, cessione del credito). Il conferimento dei dati personali, ivi inclusi quelli sensibili, per detta finalità è funzione e alle attività richieste per la conclusione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali e un eventuale rifiuto di fornirli comporterebbe l'impossibilità di eseguire il contratto. Il relativo trattamento, compresa la comunicazione alle categorie di soggetti di seguito descritte, non richiede il consenso dell'interessato, salvo per il caso di trattamento di dati sensibili.
- ricerche di mercato; attività commerciali e promozionali relative a prodotti e servizi di Futuro, nonché di Società appartenenti al Gruppo Mediobanca e di Società terze, alle quali i dati personali potrebbero essere comunicati e la cui identità è conoscibile presso la sede di Futuro. Le comunicazioni commerciali e promozionali possono essere veicolate mediante strumenti tradizionali (posta cartacea) e anche mediante l'uso di tecniche di comunicazione a distanza (mail, sms, fax, senza operatore, posta elettronica, mms, applicazioni informatiche (APP), area riservata, sms, fax, ovvero attraverso social network. In adempimento delle disposizioni di vigilanza sono utilizzati strumenti anche informatici per verificare la coerenza dei prodotti allo stesso offerto. Il conferimento dei dati per questa finalità è facoltativo e il trattamento richiede il consenso dell'interessato. Il consenso prestato per l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali ex art. 130, commi 1 e 2, del Codice si estende anche alle modalità tradizionali di contatto.
- per svolgere attività di profilazione consistente nella individuazione di preferenze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo e nella definizione del profilo dell'interessato, in modo da migliorare i prodotti o servizi offerti e soddisfare le esigenze dell'interessato medesimo, nonché per effettuare, previo lo specifico consenso, comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate, con i mezzi precedentemente indicati.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali, che possono essere raccolti, anche attraverso specifiche dichiarazioni o questionari, presso l'interessato o presso terzi, avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, e consiste in elaborazione elettronica, consultazione, raffronto con altri dati, trasmissione e comunicazione, con esclusione della diffusione, dei dati ai soggetti terzi sotto indicati e in ogni altro modo opportuno e necessario per il conseguimento delle predette finalità, anche mediante trattamenti continuativi.

Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali

I dati personali possono essere comunicati da Futuro ai seguenti soggetti, anche esteri, che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento o responsabili del trattamento:

- per obblighi di legge, di regolamenti e normativa comunitaria ovvero per le attività connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi contrattuali;

soggetti che forniscono informazioni commerciali; società che svolgono servizi di pagamento; società che gestiscono circuiti internazionali di servizi di pagamento; soggetti privati e pubblici dai quali i dati possono essere conosciuti (anche per la prevenzione

Consenso al trattamento

Preso atto dell'Informativa privacy sopra riportata il Cliente consente il trattamento ed il conferimento dei dati sensibili a terzi (ed il trattamento da parte di questi).

Il Cliente, altresì, consente non consente

che i propri dati personali siano trattati da Futuro e da Società appartenenti al Gruppo Mediobanca (direttamente o per il tramite di outsourcers specializzati), per le finalità indicate alla lettera b) in relazione a prodotti e servizi propri e di terzi. Il consenso prestato per l'invio di comunicazioni ex art. 130, commi 1 e 2, del Codice si estende anche alle modalità tradizionali di contatto. Tale consenso comprende altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali mediante l'utilizzo di strumenti, anche informatici, per verificare la coerenza dei prodotti offerti, in adempimento alle disposizioni di vigilanza.

Il Cliente, altresì, consente non consente

che i propri dati personali siano trattati da Compass per svolgere attività di profilazione consistente nella individuazione di preferenze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo e nella definizione del profilo dell'interessato, in modo da migliorare i prodotti o servizi offerti e soddisfare le esigenze dell'interessato medesimo, nonché per effettuare, previo lo specifico consenso, comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate, con i mezzi indicati nell'informativa.

Il Cliente, altresì, consente non consente

che i propri dati personali siano trattati da Società terze per le finalità indicate alla lettera b) per prodotti o servizi propri e di terzi. Il consenso prestato per l'invio di comunicazioni ex art. 130, commi 1 e 2, del Codice si estende anche alle modalità tradizionali di contatto. Tale consenso comprende altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali mediante l'utilizzo di strumenti, anche informatici, per verificare la coerenza dei prodotti offerti, se ed entro gli stretti limiti in cui ciò è prescritto dalle disposizioni di vigilanza.

● Firma del Cliente

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Tipologia di credito e conclusione del contratto

Il Cliente (di seguito il "Delegante"), in qualità di consumatore, con la firma di questo modulo richiede a Futuro S.p.A. (di seguito "Delegataria"), società soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma, la concessione di un prestito personale (di seguito "Contratto" o "finanziamento") che intende rimborsare mediante delegazione di pagamento pro-solvendo conferita, ai sensi degli articoli 1269 e seguenti del codice civile, al datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale (di seguito "ATC") dal quale il Delegante dipende.

Il contratto si intende concluso quando la Delegataria accetta la richiesta di finanziamento, dopo aver effettuato le proprie discrezionali valutazioni, anche in relazione al merito di credito del Cliente, e dopo aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l'altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato). Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica, Futuro non potrà instaurare il rapporto contrattuale ovvero eseguire operazioni o prestazioni professionali.

L'eventuale accettazione è riportata in questo contratto in calce al Modulo di raccolta dati oppure comunicata per iscritto al Delegante tramite lettera inviata al domicilio del Delegante stesso indicato nel Modulo di raccolta dati e, comunque, resa nota con l'accredito dell'importo richiesto.

La concessione del finanziamento avviene ad insindacabile giudizio della Delegataria.

Articolo 2 - Notifica del contratto e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale

Dopo la conclusione del contratto, la Delegataria notificherà il fascicolo contrattuale all'ATC delegata. Dopo la notifica e dopo aver accettato la delegazione di pagamento, l'ATC provvederà a prelevare mensilmente dalla retribuzione/pensione del Delegante la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie, a decorrere dal mese successivo alla notifica ed a versarla, entro il giorno 10 di ogni mese, alla Delegataria presso: INTESA SANPAOLO, Via Langhirano, 1/A 43100 Parma: codice IBAN IT 61 H 03069 12711 023385920113, o a mezzo c/c postale: CODICE IBAN IT 53 X 07601 01600 000011527207, entrambi intestati alla Delegataria e così sino all'estinzione integrale del finanziamento.

La Delegataria rimborserà al Delegante eventuali somme corrisposte dall'ATC e/o dal Delegante, successivamente all'estinzione del finanziamento o in eccesso nel corso dell'ammortamento, entro 180 giorni dal loro incasso. Tali somme non produrranno interessi a beneficio del Delegante e dell'ATC.

Articolo 3 - Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Delegante

La Delegataria erogherà al Delegante l'importo richiesto indicato nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie, al netto delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti del Delegante, entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'atto di delegazione di pagamento da parte dell'ATC richiesto dalla Delegataria a seguito della notifica del contratto.

Il ricevimento dell'assegno o del bonifico di erogazione costituiscono quietanza ed esecuzione del contratto da parte della Delegataria.

Fermo restando l'obbligo dell'ATC previsto dall'articolo 2, il Delegante ha l'obbligo di:

- a) rimborsare alla Delegataria l'importo totale dovuto, alle scadenze e con le modalità indicate in questo contratto nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie;
b) comunicare per iscritto alla Delegataria qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati in questo contratto.

Articolo 4 - Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi

Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore della Delegataria. Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento "alla francese". Gli interessi maturati durante l'eventuale periodo di preammortamento si sommano all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento, al tasso indicato in questo contratto (art. 3, comma 4 della deliberazione CICR del 9 febbraio 2000).

Il Delegante e l'ATC sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Delegataria qualsiasi evento che determini un ritardo o un impedimento temporaneo nei pagamenti a favore di Futuro.

Articolo 5 - Coperture assicurative obbligatorie

In analogia a quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, di cui la Delegataria sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Delegataria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione. In caso di cessazione dell'erogazione della retribuzione al Delegante, causata dalla perdita definitiva dell'impiego, la Compagnia assicurativa, fermo restando quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14 e 15, dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione.

In caso di decesso del Delegante, la Compagnia assicurativa dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione.

Ove non escluso dalla normativa, la Compagnia assicurativa resterà surrogata alla Delegataria in ogni diritto ad essa spettante nei confronti del Delegante e della ATC.

Articolo 6 - Oneri e spese

- Sono a carico del Delegante:
a) le spese riportate in questo contratto alla voce "Costo totale del credito";
b) le spese eventuali connesse allo svolgimento del rapporto contrattuale e indicate nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto alla voce "Costi connessi";
c) ogni importo dovuto per oneri fiscali relativi al contratto nella misura e nel tempo determinata dalla normativa vigente.

Sono sempre gratuite:

- a) le comunicazioni effettuate dalla Delegataria, in esecuzione di disposizioni di legge, trasmesse con strumenti di comunicazione telematica;
b) le comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
Il Delegante autorizza l'ATC a trattenere dagli emolumenti dovuti le somme sostenute dalla Delegataria per i titoli di cui sopra.

Articolo 7 - Tabella di ammortamento e copia del contratto

Il Delegante ha diritto di ricevere gratuitamente, su richiesta, in qualsiasi momento del rapporto, una tabella di ammortamento che indichi gli importi dovuti, i relativi costi e scadenze, le condizioni di pagamento, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi. Il Delegante ha diritto di ottenere in qualsiasi momento copia del contratto aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

Articolo 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

In caso di giustificato motivo e a fronte dell'approvazione di questa clausola da parte del Delegante, è possibile per la Delegataria modificare le condizioni contrattuali inizialmente previste.

La modifica non può riguardare, in ogni caso, i tassi di interesse.

In caso di giustificato motivo, pertanto, la Delegataria comunica al Delegante per iscritto la proposta di modifica unilaterale del contratto, con il preavviso di due mesi.

La modifica si intende approvata se il Delegante non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica.

In caso di recesso, il Delegante ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.

Articolo 9 - Diritto di recesso

Il Delegante ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni.

Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 125-ter del D.Lgs. 385/1993).

Per esercitare il diritto di recesso, il Delegante dovrà inviare comunicazione scritta alla Delegataria, prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:

- a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Futuro S.p.A. - Ufficio Back Office, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;
b) mediante telegramma all'indirizzo: Futuro S.p.A. - Ufficio Back Office, Via Caldera 21/D, 20153 Milano, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) mediante posta elettronica all'indirizzo servizio.clienti@futuro-spa.com, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
d) mediante fax al numero 02.48244797, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Se la Delegataria ha già erogato, il Delegante dovrà restituire alla Delegataria, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso:

- a) il capitale, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti;
b) l'imposta di bollo applicata al contratto;
c) la somma degli interessi giornalieri maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione,
il tutto calcolato sulla base dei valori indicati in questo contratto.

Il recesso si estende automaticamente ai contratti assicurativi connessi al finanziamento, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.

Articolo 10 - Rimborso anticipato

Il Delegante ha diritto di rimborsare anticipatamente alla Delegataria, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto ed in tale ipotesi ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In caso di richiesta di rimborso anticipato totale, la Delegataria comunica al Delegante:

- a) l'ammontare del capitale residuo;
b) gli interessi e gli altri oneri maturati;
c) le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
d) il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza.

In caso di richiesta di rimborso anticipato parziale, la Delegataria comunica al Delegante:

- a) l'ammontare del capitale da rimborsare, nella misura richiesta dal Delegante;
b) gli interessi e gli altri oneri maturati;
c) le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
d) il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
e) il debito residuo;
f) le modalità di rimborso del debito residuo
il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza.

Si precisa che in caso di rimborso anticipato non saranno rimborsati:

- a) le spese fisse contrattuali;
b) le imposte;
c) le commissioni accessorie indicate nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
perché maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

Articolo 11 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nei pagamenti, il Delegante e l'ATC sono solidalmente tenuti a corrispondere gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, nonché a rimborsare alla Delegataria, oltre all'importo dovuto e non pagato, gli ulteriori importi indicati nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", che costituiscono il frontespizio di questo contratto, a seguito di:

- a) eventuali interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Delegataria e/o da enti esterni incaricati dalla Delegataria;
b) eventuali interventi legali.

La Delegataria ha la facoltà di posticipare la scadenza delle rate scadute e non pagate (accodamento); il costo, a carico del Delegante, per ciascuna rata posticipata è calcolato in base al tasso di interesse indicato in questo contratto.

Articolo 12 - Cessazione del Rapporto di Lavoro/Pensionamento - vincolo TFR/Indennità di Fine Servizio

Il Delegante con la firma di questo modulo:

- a) al fine di estinguere il finanziamento vincolo irrevocabilmente, a favore della Delegataria, il TFR ed ogni altro emolumento dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro, così come l'indennità di fine servizio accantonata presso l'INPDAP e le somme accantonate presso i fondi pensione;
b) autorizza la Delegataria a notificare il contratto, contenente tale vincolo, al fondo di previdenza complementare al quale il Delegante abbia eventualmente contribuito, ovvero all'INPDAP se il Delegante dipende dalla Pubblica Amministrazione. Il Delegante e l'ATC dovranno comunicare alla Delegataria ogni variazione disposta dallo stesso Delegante, per la destinazione del TFR;
c) conferisce i mandati irrevocabili all'ATC ed al fondo di previdenza complementare presso il quale dovesse risultare il diritto, ovvero all'INPDAP, a trattenere il TFR e ogni altra indennità e/o corrispettivo dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro ed a versare tali somme, sino alla completa estinzione del finanziamento, alla Delegataria, anche in assenza di espressa richiesta di quest'ultima;
d) conferisce irrevocabilmente alla Delegataria la facoltà di esercitare il diritto di riscatto anticipato nei confronti del fondo di previdenza complementare, nei limiti delle somme dovute per l'estinzione del finanziamento;
e) si impegna a non avvalersi, sino all'integrale estinzione del finanziamento, del diritto di richiedere anticipazioni sul TFR;

f) esclude la possibilità di compensare i propri crediti derivanti dal rapporto di lavoro con eventuali crediti vantati nei suoi confronti dal datore di lavoro, anche se attinenti al rapporto lavorativo e/o a fatti ad esso collegati;

g) dichiara di non aver concluso patti di indisponibilità e/o incedibilità di crediti relativi al lavoro in essere, oppure - se già conclusi - dichiara di revocarli con decorrenza immediata. Pertanto il contratto estenderà i propri effetti ad ogni emolumento dovuto al Delegante a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero agli emolumenti pensionistici cui avrà eventualmente diritto.

Il Delegante autorizza e dispone che l'ente previdenziale erogate la pensione, anche se di natura assicurativa, provveda alle tratte mensili ed al loro versamento in favore della Delegataria sino alla completa estinzione del finanziamento.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Delegante dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 10 giorni dalla richiesta della Delegataria. Per ogni giorno di ritardo, il Delegante dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Articolo 13 - Facoltà della Delegataria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro

In caso di procedure concorsuali a carico delle ATC, la Delegataria potrà richiedere alla procedura la liquidazione, nei limiti del debito del Delegante, delle somme dovute al Delegante dall'ATC in procedura, in quanto vincolate all'estinzione del finanziamento. La Delegataria, in qualità di avente causa del Delegante, potrà esercitare il medesimo diritto anche nei confronti del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297. Il Delegante firmando questo modulo autorizza e delega irrevocabilmente la Delegataria ad esercitare tali diritti nei confronti della procedura e del Fondo di Garanzia.

Articolo 14 - Riduzione della Retribuzione/Pensione

Nei casi di eventuale riduzione, per qualsiasi causa, della retribuzione/pensione mensile del Delegante, l'ATC sarà tenuta ad effettuare e/o proseguire le tratte sulla retribuzione/pensione mensile del Delegante e ad eseguire i relativi pagamenti a favore della Delegataria nella misura indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie sino alla totale estinzione del finanziamento.

In ogni caso, il Delegante sarà tenuto a corrispondere direttamente alla Delegataria l'eventuale intera rata non pagata dall'ATC o la differenza di importo tra l'intera rata e la trattata parziale eseguita dall'ATC. In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Articolo 15 - Cambiamento di datore di lavoro

Se il Delegante cambierà il proprio datore di lavoro, dovrà comunicare il trasferimento alla Delegataria e il contratto estenderà i propri effetti anche sulle somme dovute al Delegante dal nuovo datore di lavoro, previo rilascio, da parte di quest'ultimo, dell'atto di delegazione di pagamento.

Il Delegante con la firma di questo modulo autorizza la Delegataria a notificare al nuovo datore di lavoro ed all'eventuale fondo di previdenza complementare il contratto e l'importo aggiornato del finanziamento (comprensivo delle eventuali spese e degli interessi di mora indicati all'articolo 11).

Il nuovo datore di lavoro dovrà prelevare mensilmente dalla retribuzione del Delegante la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie fino a totale estinzione del finanziamento. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, si applica quanto previsto al precedente art. 12.

Articolo 16 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto

La Delegataria, anche in presenza del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5, potrà comunicare al Delegante la decadenza del beneficio del termine e/o la risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1186 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione della delegazione di pagamento conferita all'ATC;
b) mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5;
c) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate;
d) variazione all'ammontare degli altri debiti da estinguere per conto del Delegante, rispetto a quanto emerso in fase di istruttoria della richiesta di finanziamento.

A seguito della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto per i motivi sopra elencati, il Delegante dovrà versare alla Delegataria in un'unica soluzione:

- a) le rate scadute e non pagate;
b) gli interessi maturati relativi alle rate scadute e non pagate;
c) gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata nella misura indicata nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
d) il capitale residuo;

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale su originale aut. dir. gen. entrate Lombardia sez. staccata Milano n. 3/1675/96 del 09/02/96 e successivo ampliamento del 07/05/01

Modulo DLoozFuturo (10/15)

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

CONDIZIONI GENERALI

- e) a titolo di penale, il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- f) gli importi per eventuali interventi di recupero stragiudiziale;
- g) gli importi per eventuali interventi legali.

Nel caso in cui, relativamente al rapporto contrattuale già in essere, non sia possibile per Futuro rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l'altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato), il contratto si intenderà risolto con le conseguenze disciplinate dal presente articolo. In presenza di eventuali fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente, Futuro provvederà alla relativa restituzione liquidandone l'importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente stesso.

Articolo 17 - Cessione del contratto

La Delegataria potrà cedere il contratto o i diritti derivanti dal contratto, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Delegante secondo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia.

In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il Cliente può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del Delegante, ivi inclusa la compensazione.

Il Delegante non potrà in nessun caso cedere il contratto né i diritti anche parziali derivanti dal contratto medesimo.

Articolo 18 - Assistenza alla clientela

Il Delegante può ottenere chiarimenti adeguati e personalizzati sulle caratteristiche del finanziamento, sulla documentazione ricevuta e sugli obblighi derivanti dal contratto, prima della conclusione e per 14 giorni dopo la conclusione, contattando la Delegataria al seguente numero 800 313640.

Il Delegante, per valutare se il contratto proposto è adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, può utilizzare anche un apposito strumento di autovalutazione e simulazione denominato Monitorata, messo a disposizione da Assofin - l'associazione che riunisce i principali operatori finanziari che operano nel comparto del credito ai consumatori e di cui Futuro fa parte - disponibile sul sito internet www.monitorata.it.

Articolo 19 - Legge applicabile

A questo contratto, redatto in lingua italiana, si applica la Legge e la giurisdizione italiana.

Articolo 20 - Reclami

Il Delegante può presentare reclami in forma scritta per contestare alla Delegataria un suo inadempimento od omissione, ai seguenti recapiti:

per lettera: Ufficio Legale e Contenzioso, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; fax 02.48244794;
e-mail: reclami@futuro-spa.com.

La Delegataria dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Il Delegante ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Articolo 21 - Ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario

Il Delegante, in caso di mancata risposta entro 30 giorni al reclamo inoltrato o di insoddisfazione in relazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o alla Delegataria, anche consultando il sito www.futuro-spa.com.

Articolo 22 - Mediazione

In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario.

Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il Delegante, in ogni caso, potrà anche ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal precedente articolo e nel rispetto della relativa disciplina.

Articolo 23 - Come comunicare con Futuro

Tutte le comunicazioni relative a questo contratto si intenderanno validamente effettuate e dalla Delegataria presso il domicilio indicato dal Delegante nel contratto.

Se il Delegante non comunica per iscritto alla Delegataria le eventuali variazioni intercorse dai precedentiemente forniti, tutte le comunicazioni effettuate dalla Delegataria all'ultimo domicilio del Delegante si intenderanno pienamente valide e liberatorie.

Ove non escluso dalla legge, le comunicazioni della Delegataria possono essere effettuate mediante informativa pubblicata sul Sito Internet della Delegataria o trasmesse al Delegante tramite tecniche di comunicazione a distanza (ivi compreso telegramma, fax, e-mail, SMS), ovvero rese disponibili all'interno dell'Area Clienti del Sito Internet.

Il domicilio della Delegataria è stabilito presso la propria Sede in Via Caldera 21/D, 20153 Milano.

Nelle comunicazioni inviate alla Delegataria, il Delegante dovrà aver cura di apporre la propria firma leggibile e di indicare:

- a) i propri dati anagrafici;
- b) il proprio indirizzo;
- c) un recapito telefonico.

Articolo 24 - Portabilità

Il Delegante può esercitare la surrogazione trasferendo il rapporto esistente da Futuro ad altro finanziatore. La facoltà di surrogazione può essere esercitata in ogni momento dal Delegante senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare a Futuro (art. 1202 del Codice Civile).

LEGENDA

ATC: il datore di lavoro del Delegante e/o qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) obbligato ad eseguire le trattenute sulla retribuzione/pensione del Delegante ed a versarle alla Delegataria, nonché vincolato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, per effetto di essa, a riconoscere al Delegante una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

CAPITALE RESIDUO: porzione del prestito (a titolo di capitale, che non include cioè gli interessi), comprensiva della quota capitale delle eventuali rate scadute e non pagate nonché della quota capitale delle rate non scadute che il Delegante deve ancora versare a Futuro.

CLIENTE: indica il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari della normativa vigente in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo; in caso di rapporti o operazioni contestate a più soggetti, si considera a tal fine cliente ciascuno dei contestatari (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato). Indica, altresì, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l'intermediario in materia delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti).

COMMISSIONI ACCESSORIE: le commissioni accessorie dovute per provvigioni alla rete di vendita estesa (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari finanziari o banche) a cui si è direttamente rivolto il Delegante per:

- i) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di proprio interesse, definita con il contratto;
- ii) concorrere all'attività di istruttoria del contratto;
- iii) assistere il Delegante sino all'erogazione del finanziamento.

Le commissioni accessorie riguardano, quindi, lo svolgimento di una serie di concrete attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto e, pertanto, per la loro stessa natura, in caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Delegante perché non maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

CONTRATTI ASSICURATIVI CONNESSI AL FINANZIAMENTO: polizze assicurative stipulate in occasione della sottoscrizione del contratto di finanziamento e relative a coperture di rischi funzionali all'operazione di finanziamento effettuata.

COSTO TOTALE DEL CREDITO: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese, che il Delegante deve pagare in relazione al contratto e di cui Futuro è a conoscenza, escluse le spese notariali. Include i costi relativi ai servizi accessori, connessi con il contratto di finanziamento, qualora la conclusione da parte del Delegante del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatorio per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.

DEBITO RESIDUO: porzione del prestito (a titolo di capitale e di interessi), comprensiva sia delle rate eventualmente scadute e non pagate che delle rate non scadute, che il Delegante deve ancora versare a Futuro.

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE: il Delegante decade dal beneficio del termine fissato a suo favore, nei seguenti casi:

- i) quando sia divenuto insolvente o abbia diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesse;
- ii) in caso di mancato perfezionamento, inefficacia recessiva o risoluzione della delegazione di pagamento nei confronti dell'ATC e/o del contratto di assicurazione connesso al finanziamento indicato all'articolo 5 delle Condizioni Generali;
- iii) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate.

DURATA DEL FINANZIAMENTO: intervallo temporale, decedente dalla stipula ed inclusivo dell'eventuale periodo di preammortamento, entro cui il Delegante stesso dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi e altri oneri maturati.

EROGAZIONE: atto attraverso cui Futuro versa al Delegante e/o a terzi soggetti da lui indicati, l'importo concesso in prestito.

ESECUTORE: indica il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente (di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

IMPORTO TOTALE DEL CREDITO: il limite massimo o la somma degli importi messi a disposizione del Delegante in base al contratto.

IMPORTO TOTALE DOVUTO: somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.

INSOLVENZA: mancato o ritardato rimborso a Futuro di una o più rate da parte del Delegante e/o dell'ATC.

INTERESSI DI MORA: penale, espresso in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal Delegante e/o dall'ATC a Futuro in caso di insolvenza da parte del Delegante e/o dell'ATC.

PENALE PER RIMBORSO ANTICIPATO: spesa aggiuntiva chiesta al Delegante per il rimborso anticipato del prestito, corrispondente ad una percentuale che non può superare la misura massima prevista dalla legge in vigore al momento dell'estinzione.

PEPS (PERSONE POLITICHE ANTE ESISTENTE): indica le persone fisiche, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

PERIODO DI PREAMMORTAMENTO: periodo temporale del piano di ammortamento, di durata variabile, che prevede il maturare di rate composte da soli interessi.

PIANO DI AMMORTAMENTO: modo di finanziamento che riporta, per l'operazione di finanziamento rateale, l'importo della rata dovuta e, per ogni periodo di rimborso, il capitale residuo.

PIANO DI AMMORTAMENTO "ALLA FRANCESE": piano di rimborso con rate costanti ed interessi calcolati sul capitale residuo che prevede quote interessi decrescenti - in quanto calcolate su un capitale residuo che decresce e quote capitali crescenti - in quanto calcolate sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre più piccola.

PRESTO PERSONALE RIMBORSABILE MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO: finanziamento non finalizzato, di importo prefissato, che prevede il pagamento di un tasso di interesse fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti; non prevede la fornitura di garanzie reali ed è rimborsabile mediante delegazione di pagamento pro-solvendo conferita, ai sensi degli articoli 1269 e seguenti del codice civile.

QUOTA CAPITALE: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito.

QUOTA INTERESSI: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.

RATA: versamento periodico da corrispondere a Futuro come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata.

RIMBORSO ANTICIPATO: diritto del Delegante di rimborsare il prestito in tutto o in parte anticipatamente rispetto alla durata concordata, dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo. In caso di rimborso anticipato al Delegante viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli interessi maturati, delle eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti e di una penale, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge. Inoltre, rimangono a carico del Delegante le Spese Fisse Contrattuali e le Commissioni Accessorie poiché costituiscono costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dal rimborso anticipato.

RISCHIO DI CREDITO: rischio che il Delegante ovvero l'ATC non provveda al pagamento e diventi insolvente nei confronti di Futuro.

SPESE FISSE CONTRATTUALI: spese inerenti all'attività istruttoria e concretamente sostenute da Futuro per procedere all'apertura della pratica di richiesta di finanziamento, alla relativa valutazione nonché alle operazioni preliminari e contestuali a quelle necessarie per perfezionare la delegazione di pagamento. In caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Delegante perché riguardano costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.

TAN (Tasso Annuo Nominale): tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato da Futuro all'importo totale del credito alle commissioni accessorie e alle spese fisse contrattuali. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il Delegante dovrà corrispondere a Futuro e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel calcolo del TAN non rientrano oneri accessori, spese e imposte.

TEG (Tasso Effettivo Globale): tasso, espresso in percentuale e su base annua, utilizzato per l'individuazione dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di usura, che considera tutti gli oneri finanziari, di commissioni e spese del contratto con esclusione degli oneri erariali per esplicita disposizione della Banca d'Italia. Il TEG del contratto non può superare il Tasso Soglia pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il trimestre in cui è stipulato il contratto.

TITOLARE EFFETTIVO: indica la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione, ovvero, nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'entità ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

TUB: indica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (come successivamente modificato e integrato).

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale su originale aut. dir. gen. entrate Lombardia sez. staccata Milano n. 3/1675/96 del 09/02/196 e successivo ampliamento del 07/05/01

Modulo DLoozFuturo (10/15)

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE

Finanziatore Indirizzo Telefono/Fax/Email Sito web	Futuro S.p.A. Sede Legale via Caldera n. 21/D 20153 Milano Telefono 02.48244700; Fax 02.48244792; posta elettronica certificata: futuro@pec.futuro-spa.com www.futuro-spa.com	
Intermediario del credito Indirizzo		

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Tipo di contratto di credito	Prestito Personale rimborsabile mediante delegazione pro-solvendo
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>	L'importo totale del credito, al netto delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti, sarà erogato al Consumatore entro 60 giorni dalla data di rilascio del bene di destinazione del credito.
Durata del contratto di credito	
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	Trova applicazione l'art. 1101, cod. civ.. Il Consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: l'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di interessi decrescente secondo un piano di ammortamento "alla francese".
Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i>	

3. COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito	
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	Il TAEG è stato calcolato con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale ed include, oltre agli interessi calcolati al TAN sopra indicato, le seguenti spese:
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: • un'assicurazione che garantisca il credito e/o • un altro contratto per un servizio accessorio <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i>	Si: in analogia a quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, di cui Futuro sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Delegataria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione. No

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

3.1 Costi connessi

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito	<ul style="list-style-type: none"> - Spese di produzione documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (art. 119 co. 4 T.U.B.): € 0,00; - Costo del posticipo del pagamento di una o più rate (accodamento): a carico del Delegante su ciascuna rata posticipata in base al TAN sopra indicato; - Spese di invio comunicazione periodica di trasparenza annuale: massimo € 0,56 in caso di invio cartaceo; gratis in caso di modalità di messa a disposizione elettronica.
Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i>	<p>Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Consumatore i seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per gli eventuali insoluti di titoli ed effetti: nella misura richiesta dal sistema bancario italiano; - per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Delegataria e/o da enti esterni incaricati dalla Delegataria: massimo 20% dell'importo scaduto e non pagato, con un minimo di € 10,00; - per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Delegataria; - interessi di mora: dovuti sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, pari al TAN applicato al contratto e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto. <p>In caso di decadenza dal beneficio del termine sarà anche addebitato al Consumatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penale dell'1% dell'importo da versare in un'unica soluzione.
Condizioni in presenza delle quali tutti i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati	<p>Nell'osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, la Delegataria potrà comunicare al Consumatore per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto, con preavviso di due mesi.</p> <p>La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse.</p> <p>La modifica si intende approvata se il consumatore non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica.</p> <p>In caso di recesso, il Consumatore ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.</p>

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Diritto di recesso <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i>	<p>Sì.</p>
Rimborso anticipato <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i>	<p>Sì. In caso di rimborso anticipato, il Consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.</p> <p>Misura dell'indennizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - massimo 1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno - massimo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. <p>In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.</p> <p>L'indennizzo non è dovuto in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rimborso anticipato effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito - rimborso anticipato effettuato in un periodo in cui il tasso applicato è variabile - rimborso anticipato corrispondente all'intero debito residuo, nonchè pari o inferiore a € 10.000,00.
Consultazione di una banca dati <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i>	
Diritto a ricevere una copia del contratto <i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i>	

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI

a) Finanziatore

Iscrizione	Futuro S.p.A. El. Gen. n. 1760; El. Spec. n. 31060,7; Cod. ABI: 016595
Autorità di controllo	Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma

b) Contratto di credito

Esercizio del diritto di recesso	<p>Il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni. Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 125-ter del D.lgs. 385/1993). Per esercitare il diritto di recesso, il Consumatore dovrà inviare comunicazione scritta alla Delegataria, prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:</p> <p>a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Futuro S.p.A. – Ufficio Back Office, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;</p> <p>b) mediante telegramma all'indirizzo: Futuro S.p.A. – Ufficio Back Office, Via Caldera 21/D, 20153 Milano, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;</p> <p>c) mediante posta elettronica all'indirizzo servizio.clienti@futuro-spa.com, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;</p> <p>d) mediante fax al numero 02.48244797, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>Se Futuro ha già erogato, il Consumatore dovrà restituire a Futuro, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso:</p> <p>a) l'importo richiesto, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri contratti di finanziamento;</p> <p>b) l'imposta di bollo applicata al contratto;</p> <p>c) la somma degli interessi giornalieri maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione,</p> <p>il tutto calcolato sulla base dei valori indicati nel contratto.</p> <p>Il recesso si estende automaticamente ai contratti assicurativi connessi al finanziamento sottoscritti dal Consumatore, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.</p>
---	--

Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente	Al contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Futuro e il Cliente con riferimento al contratto, il Foro territorialmente competente è quello del luogo di residenza o domicilio del Cliente.
--	---

Lingua	Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana.
---------------	--

c) Reclami e ricorsi

Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per riceverli	<p>Il Cliente può presentare reclami in forma scritta per contestare a Futuro un suo comportamento od omissione, ai seguenti recapiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per lettera: Ufficio Legale e Contenzioso, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; - fax: 02.48244794; - e-mail: reclami@futuro-spa.com. <p>Futuro dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.</p> <p>Il Cliente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.</p> <p>Il Cliente, in caso di mancata risposta entro 30 giorni al reclamo inoltrato o di insoddisfazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o di Futuro, anche consultando il sito www.futuro-spa.com.</p> <p>In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario. Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Cliente, in ogni caso, può anche ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal contratto e nel rispetto della relativa disciplina.</p>
--	--

Copia idonea per la stipula

Copia idonea per la stipula

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

MODULO DI RACCOLTA DATI

Copia idonea per la stipula

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE RICHIESTA

Il Sottoscritto, presa visione delle Condizioni Generali riportate in questo contratto, che dichiara di accettare interamente, chiede a Futuro un prestito personale rimborsabile mediante delegazione di pagamento "pro-solvendo", per un importo e alle condizioni indicate in questo contratto. Il Sottoscritto, inoltre, dichiara e conferma, dopo attenta lettura, che tutti i dati riportati su questo contratto sono completi e veritieri.

● Firma del Delegante

Il Sottoscritto approva espressamente (art. 1341, comma 2, del codice civile) gli articoli: 1 (Tipologia di credito e conclusione del contratto), 2 (Notifica del contratto e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/datore previdenziale), 3 (Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Delegante), 4 (Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi), 8 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 9 (diritto di recesso), 11 (Ritardo nei pagamenti), 12 (Cessazione del rapporto di lavoro/pensionamento - vincolo TFR/indennità di fine servizio), 13 (Facoltà della Delegataria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro), 16 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto), 17 (Cessione del contratto), 23 (Come comunicare con Futuro).

● Firma del Delegante

Il Sottoscritto dichiara altresì:

- che gli è stato consegnato, prima della firma di questo contratto, il documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori", comprensivo dell'Allegato Informazioni Aggiuntive riportate nel trattato il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) relativo al Tipo di contratto di credito e il Tasso Soglia previsti dalle disposizioni in materia di usura (Legge n. 108/1996);
- di aver ritirato copia di questo contratto interamente compilato in ogni sua parte e comprensivo del documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori".

● Firma del Delegante

Il Delegante, consapevole di essere tenuto a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire a Futuro di adempiere agli obblighi di legge, verifica della clientela e consapevole delle sanzioni penali che la legge stabilisce in caso di violazione di tali obblighi (artt. 21 e 55 D.Lgs. 231/2007), dichiara: a) di essere, in relazione all'operazione richiesta, il titolare effettivo. b) di impegnarsi a comunicare a Futuro ogni variazione delle informazioni fornite ai fini dell'identificazione del titolare effettivo prendendo atto che in mancanza di comunicazione, Futuro intenderà quale titolare effettivo quello identificato in base alle informazioni fornite all'atto della stipula; c) di non essere persona esposta politicamente (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato) e di non essere titolare effettivo diverso dal cliente o di cliente persona esposta politicamente compilare l'apposito modulo allegato al presente contratto. (vedi Legenda per le definizioni di Cliente, Titolare Effettivo, TEGM, Tasso Soglia e Tasso Effettivo richiamati dalla normativa richiamata).

● Firma del Delegante

AUTENTICA FIRME

Il Sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 che le firme apposte sulla presente Richiesta sono vere e autentiche e che sono state apposte personalmente e in sua presenza dal Cliente i cui dati personali, riportati nella presente Richiesta, sono stati verificati mediante l'esame di documenti identificativi validi, esibiti in originale.

● Agente/Mediatore/Intermediario Finanziario/Banca

Località _____

Data _____

INFORMATIVA D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati forniti dal Cliente (di seguito l'"interessato"), per lo svolgimento dell'istruttoria preliminare e, in caso di accoglimento della richiesta di credito, i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale (di seguito congiuntamente "dati personali") vengono trattati da Futuro S.p.A. (di seguito, "Futuro"), con sede in Via Caldera, 21 - 20153 Milano, in qualità di Titolare del trattamento. Futuro fornisce, a tal fine, l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Finalità del trattamento e natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati personali

I dati personali, vengono trattati da Futuro per le seguenti finalità:

- adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria (es. legge anticiclaggio, che impone la profilatura della clientela e vari altri adempimenti; istruzioni di vigilanza per le banche che impongono ai gruppi bancari la gestione accentrata e il controllo di tutti i rischi del gruppo a livello consolidato e riguardo al rischio di credito prevedono l'adozione di una base informativa comune che consente a tutte le società appartenenti al gruppo di conoscere l'esposizione nei confronti dei clienti del gruppo nonché le valutazioni inerenti alle posizioni dei soggetti affidati; disposizioni legislative regolamentari prevedono l'adesione da parte degli intermediari finanziari ad un sistema pubblico di prevenzione delle frodi con specifico riferimento al furto dell'identità); svolgimento dell'istruttoria della richiesta di credito e delle coperture assicurative previste dal D.P.R. 180/1950; apertura e gestione del sinistro assicurativo relativo alla polizza a garanzia del finanziamento, prevenzione delle attività necessarie e strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali (prevenzione delle frodi, anche attraverso strumenti di accertamento dell'identità, (es., prevenzione del sovraindebitamento, tutela recupero dei crediti, nonché gestione dei rapporti contrattuali, verifica dell'adempimento agli obblighi di informativa precontrattuale e contrattuale da parte dei dipendenti incaricati e degli intermediari del credito; verifica del grado di soddisfazione del cliente, cessione del credito). Il conferimento dei dati personali, ivi inclusi quelli sensibili, per detta finalità è funzione e alle attività richieste per la conclusione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali e un eventuale rifiuto di fornirli comporterebbe l'impossibilità di eseguire il contratto. Il relativo trattamento, compresa la comunicazione alle categorie di soggetti di seguito descritte, non richiede il consenso dell'interessato, salvo per il caso di trattamento di dati sensibili.
- ricerche di mercato; attività commerciali e promozionali relative a prodotti e servizi di Futuro, nonché di Società appartenenti al Gruppo Mediobanca e di Società terze, alle quali i dati personali potrebbero essere comunicati e la cui identità è conoscibile presso la sede di Futuro. Le comunicazioni commerciali e promozionali possono essere veicolate mediante strumenti tradizionali (posta cartacea) e anche mediante l'uso di tecniche di comunicazione a distanza (mail, sms, fax, senza operatore, posta elettronica, mms, applicazioni informatiche (APP), area riservata, sms, fax, ovvero attraverso social network. In adempimento delle disposizioni di vigilanza sono utilizzati strumenti anche informatici per verificare la coerenza dei prodotti allo stesso offerto. Il conferimento dei dati per questa finalità è facoltativo e il trattamento richiede il consenso dell'interessato. Il consenso prestato per l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali ex art. 130, commi 1 e 2, del Codice si estende anche alle modalità tradizionali di contatto.
- per svolgere attività di profilazione consistente nella individuazione di preferenze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo e nella definizione del profilo dell'interessato, in modo da migliorare i prodotti o servizi offerti e soddisfare le esigenze dell'interessato medesimo, nonché per effettuare, previo lo specifico consenso, comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate, con i mezzi precedentemente indicati.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali, che possono essere raccolti, anche attraverso specifiche dichiarazioni o questionari, presso l'interessato o presso terzi, avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, e consiste in elaborazione elettronica, consultazione, raffronto con altri dati, trasmissione e comunicazione, con esclusione della diffusione, dei dati ai soggetti terzi sotto indicati e in ogni altro modo opportuno e necessario per il conseguimento delle predette finalità, anche mediante trattamenti continuativi.

Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali

I dati personali possono essere comunicati da Futuro ai seguenti soggetti, anche esteri, che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento o responsabili del trattamento:

- per obblighi di legge, di regolamenti e normativa comunitaria ovvero per le attività connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi contrattuali;

soggetti che forniscono informazioni commerciali; società che svolgono servizi di pagamento; società che gestiscono circuiti internazionali di servizi di pagamento; soggetti privati e pubblici dai quali i dati possono essere conosciuti (anche per la prevenzione

Consenso al trattamento

Preso atto dell'Informativa privacy sopra riportata il Cliente consente il trattamento ed il conferimento dei dati sensibili a terzi (ed il trattamento da parte di questi).

Il Cliente, altresì, consente non consente

che i propri dati personali siano trattati da Futuro e da Società appartenenti al Gruppo Mediobanca (direttamente o per il tramite di outsourcers specializzati), per le finalità indicate alla lettera b) in relazione a prodotti e servizi propri e di terzi. Il consenso prestato per l'invio di comunicazioni ex art. 130, commi 1 e 2, del Codice si estende anche alle modalità tradizionali di contatto. Tale consenso comprende altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali mediante l'utilizzo di strumenti, anche informatici, per verificare la coerenza dei prodotti offerti, in adempimento alle disposizioni di vigilanza.

Il Cliente, altresì, consente non consente

che i propri dati personali siano trattati da Compass per svolgere attività di profilazione consistente nella individuazione di preferenze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo e nella definizione del profilo dell'interessato, in modo da migliorare i prodotti o servizi offerti e soddisfare le esigenze dell'interessato medesimo, nonché per effettuare, previo lo specifico consenso, comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate, con i mezzi indicati nell'informativa.

Il Cliente, altresì, consente non consente

che i propri dati personali siano trattati da Società terze per le finalità indicate alla lettera b) per prodotti o servizi propri e di terzi. Il consenso prestato per l'invio di comunicazioni ex art. 130, commi 1 e 2, del Codice si estende anche alle modalità tradizionali di contatto. Tale consenso comprende altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali mediante l'utilizzo di strumenti, anche informatici, per verificare la coerenza dei prodotti offerti, se ed entro gli stretti limiti in cui ciò è prescritto dalle disposizioni di vigilanza.

● Firma del Cliente

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Tipologia di credito e conclusione del contratto

Il Cliente (di seguito il "Delegante"), in qualità di consumatore, con la firma di questo modulo richiede a Futuro S.p.A. (di seguito "Delegataria"), società soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma, la concessione di un prestito personale (di seguito "Contratto" o "finanziamento") che intende rimborsare mediante delegazione di pagamento pro-solvendo conferita, ai sensi degli articoli 1269 e seguenti del codice civile, al datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale (di seguito "ATC") dal quale il Delegante dipende.

Il contratto si intende concluso quando la Delegataria accetta la richiesta di finanziamento, dopo aver effettuato le proprie discrezionali valutazioni, anche in relazione al merito di credito del Cliente, e dopo aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l'altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato). Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica, Futuro non potrà instaurare il rapporto contrattuale ovvero eseguire operazioni o prestazioni professionali.

L'eventuale accettazione è riportata in questo contratto in calce al Modulo di raccolta dati oppure comunicata per iscritto al Delegante tramite lettera inviata al domicilio del Delegante stesso indicato nel Modulo di raccolta dati e, comunque, resa nota con l'accredito dell'importo richiesto.

La concessione del finanziamento avviene ad insindacabile giudizio della Delegataria.

Articolo 2 - Notifica del contratto e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale

Dopo la conclusione del contratto, la Delegataria notificherà il fascicolo contrattuale all'ATC delegata. Dopo la notifica e dopo aver accettato la delegazione di pagamento, l'ATC provvederà a prelevare mensilmente dalla retribuzione/pensione del Delegante la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie, a decorrere dal mese successivo alla notifica ed a versarla, entro il giorno 10 di ogni mese, alla Delegataria presso: INTESA SANPAOLO, Via Langhirano, 1/A 43100 Parma: codice IBAN IT 61 H 03069 12711 023385920113, o a mezzo c/c postale: CODICE IBAN IT 53 X 07601 01600 000011527207, entrambi intestati alla Delegataria e così sino all'estinzione integrale del finanziamento.

La Delegataria rimborserà al Delegante eventuali somme corrisposte dall'ATC e/o dal Delegante, successivamente all'estinzione del finanziamento o in eccesso nel corso dell'ammortamento, entro 180 giorni dal loro incasso. Tali somme non produrranno interessi a beneficio del Delegante e dell'ATC.

Articolo 3 - Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Delegante

La Delegataria erogherà al Delegante l'importo richiesto indicato nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie, al netto delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti del Delegante, entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'atto di delegazione di pagamento da parte dell'ATC richiesto dalla Delegataria a seguito della notifica del contratto.

Il ricevimento dell'assegno o del bonifico di erogazione costituiscono quietanza ed esecuzione del contratto da parte della Delegataria.

Fermo restando l'obbligo dell'ATC previsto dall'articolo 2, il Delegante ha l'obbligo di:

- rimborsare alla Delegataria l'importo totale dovuto, alle scadenze e con le modalità indicate in questo contratto nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie;
- comunicare per iscritto alla Delegataria qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati in questo contratto.

Articolo 4 - Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi

Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore della Delegataria. Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento "alla francese". Gli interessi maturati durante l'eventuale periodo di preammortamento si sommano all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento, al tasso indicato in questo contratto (art. 3, comma 4 della deliberazione CICR del 9 febbraio 2000).

Il Delegante e l'ATC sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Delegataria qualsiasi evento che determini un ritardo o un impedimento temporaneo nei pagamenti a favore di Futuro.

Articolo 5 - Coperture assicurative obbligatorie

In analogia a quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, di cui la Delegataria sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Delegataria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione.

In caso di cessazione dell'erogazione della retribuzione al Delegante, causata dalla perdita definitiva dell'impiego della Compagnia assicurativa, fermo restando quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14 e 15, dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione.

In caso di decesso del Delegante, la Compagnia assicurativa dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione.

Ove non escluso dalla normativa, la Compagnia assicurativa resterà surrogata alla Delegataria in ogni diritto ad essa spettante nei confronti del Delegante e della ATC.

Articolo 6 - Oneri e spese

Sono a carico del Delegante:

- le spese riportate in questo contratto alla voce "Costo totale del credito";
- le spese eventuali connesse allo svolgimento del rapporto contrattuale e indicate nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto alla voce "Costi connessi";
- ogni importo dovuto per oneri fiscali relativi al contratto nella misura e nel tempo determinata dalla normativa vigente.

Sono sempre gratuite:

- le comunicazioni effettuate dalla Delegataria, in esecuzione di disposizioni di legge, trasmesse con strumenti di comunicazione telematica;
 - le comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
- Il Delegante autorizza l'ATC a trattenere dagli emolumenti dovuti le somme sostenute dalla Delegataria per i titoli di cui sopra.

Articolo 7 - Tabella di ammortamento e copia del contratto

Il Delegante ha diritto di ricevere gratuitamente, su richiesta, in qualsiasi momento del rapporto, una tabella di ammortamento che indichi gli importi dovuti, i relativi e scadenze, le condizioni di pagamento, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

Il Delegante ha diritto di ottenere in qualsiasi momento copia del contratto aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

Articolo 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

In caso di giustificato motivo e a fronte dell'approvazione di questa clausola da parte del Delegante, è possibile per la Delegataria modificare le condizioni contrattuali inizialmente previste.

La modifica non può riguardare, in ogni caso, i tassi di interesse.

In caso di giustificato motivo, pertanto, la Delegataria comunica al Delegante per iscritto la proposta di modifica unilaterale del contratto, con un avviso di due mesi.

La modifica si intende approvata se il Delegante non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica.

In caso di decesso, il Delegante ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.

Articolo 9 - Diritto di recesso

Il Delegante ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni.

Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 125-ter del D.Lgs. 385/1993).

Per esercitare il diritto di recesso, il Delegante dovrà inviare comunicazione scritta alla Delegataria, prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:

- mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Futuro S.p.A. - Ufficio Back Office, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;
- mediante telegramma all'indirizzo: Futuro S.p.A. - Ufficio Back Office, Via Caldera 21/D, 20153 Milano, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- mediante posta elettronica all'indirizzo servizio.clienti@futuro-spa.com, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- mediante fax al numero 02.48244797, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Se la Delegataria ha già erogato, il Delegante dovrà restituire alla Delegataria, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso:

- il capitale, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti;
 - l'imposta di bollo applicata al contratto;
 - la somma degli interessi giornalieri maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione,
- il tutto calcolato sulla base dei valori indicati in questo contratto.

Il recesso si estende automaticamente ai contratti assicurativi connessi al finanziamento, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.

Articolo 10 - Rimborsamento anticipato

Il Delegante ha diritto di rimborsare anticipatamente alla Delegataria, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto ed in tale ipotesi ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In caso di richiesta di rimborso anticipato totale, la Delegataria comunica al Delegante:

- l'ammontare del capitale residuo;
- gli interessi e gli altri oneri maturati;
- le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
- il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza.

In caso di richiesta di rimborso anticipato parziale, la Delegataria comunica al Delegante:

- l'ammontare del capitale da rimborsare, nella misura richiesta dal Delegante;
- gli interessi e gli altri oneri maturati;
- le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
- il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- il debito residuo;
- le modalità di rimborso del debito residuo

il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza.

Si precisa che in caso di rimborso anticipato non saranno rimborsati:

- le spese fisse contrattuali;
- le imposte;
- le commissioni accessorie indicate nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;

perché maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

Articolo 11 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nei pagamenti, il Delegante e l'ATC sono solidalmente tenuti a corrispondere gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, nonché a rimborsare alla Delegataria, oltre all'importo dovuto e non pagato, gli ulteriori importi indicati nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", che costituiscono il frontespizio di questo contratto, a seguito di:

- eventuali interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Delegataria e/o da enti esterni incaricati dalla Delegataria;
- eventuali interventi legali.

La Delegataria ha la facoltà di posticipare la scadenza delle rate scadute e non pagate (accodamento); il costo, a carico del Delegante, per ciascuna rata posticipata è calcolato in base al tasso di interesse indicato in questo contratto.

Articolo 12 - Cessazione del Rapporto di Lavoro/Pensionamento - vincolo TFR/Indennità di Fine Servizio

Il Delegante con la firma di questo modulo:

- al fine di estinguere il finanziamento vincolo irrevocabilmente, a favore della Delegataria, il TFR ed ogni altro emolumento dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro, così come l'indennità di fine servizio accantonata presso l'INPDAP e le somme accantonate presso i fondi pensione;
- autorizza la Delegataria a notificare il contratto, contenente tale vincolo, al fondo di previdenza complementare al quale il Delegante abbia eventualmente contribuito, ovvero all'INPDAP se il Delegante dipende dalla Pubblica Amministrazione. Il Delegante e l'ATC dovranno comunicare alla Delegataria ogni variazione disposta dallo stesso Delegante, per la destinazione del TFR;
- conferisce i mandati irrevocabili all'ATC ed al fondo di previdenza complementare presso il quale dovesse risultare il diritto, ovvero all'INPDAP, a trattenere il TFR e ogni altra indennità e/o corrispettivo dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro ed a versare tali somme, sino alla completa estinzione del finanziamento, alla Delegataria, anche in assenza di espressa richiesta di quest'ultima;
- conferisce irrevocabilmente alla Delegataria la facoltà di esercitare il diritto di riscatto anticipato nei confronti del fondo di previdenza complementare, nei limiti delle somme dovute per l'estinzione del finanziamento;
- si impegna a non avvalersi, sino all'integrale estinzione del finanziamento, del diritto di richiedere anticipazioni sul TFR;
- esclude la possibilità di compensare i propri crediti derivanti dal rapporto di lavoro con eventuali crediti vantati nei suoi confronti dal datore di lavoro, anche se attinenti al rapporto lavorativo e/o a fatti ad esso collegati;
- dichiara di non aver concluso patti di indisponibilità e/o incedibilità di crediti relativi al lavoro in essere, oppure - se già conclusi - dichiara di revocarli con decorrenza immediata.

Pertanto il contratto estenderà i propri effetti ad ogni emolumento dovuto al Delegante a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero agli emolumenti pensionistici cui avrà eventualmente diritto.

Il Delegante autorizza e dispone che l'ente previdenziale erogante la pensione, anche se di natura assicurativa, provveda alle trattute mensili ed al loro versamento in favore della Delegataria sino alla completa estinzione del finanziamento.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Delegante dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 10 giorni dalla richiesta della Delegataria.

Per ogni giorno di ritardo, il Delegante dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Articolo 13 - Facoltà della Delegataria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro

In caso di procedure concorsuali a carico delle ATC, la Delegataria potrà richiedere alla procedura la liquidazione, nei limiti del debito del Delegante, delle somme dovute al Delegante dall'ATC in procedura, in quanto vincolate all'estinzione del finanziamento. La Delegataria, in qualità di avente causa del Delegante, potrà esercitare il medesimo diritto anche nei confronti del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297.

Il Delegante firmando questo modulo autorizza e delega irrevocabilmente la Delegataria ad esercitare tali diritti nei confronti della procedura e del Fondo di Garanzia.

Articolo 14 - Riduzione della Retribuzione/Pensione

Nei casi di eventuale riduzione, per qualsiasi causa, della retribuzione/pensione mensile del Delegante, l'ATC sarà tenuta ad effettuare e/o proseguire le trattute sulla retribuzione/pensione mensile del Delegante e ad eseguire i relativi pagamenti a favore della Delegataria nella misura indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie sino alla totale estinzione del finanziamento.

In ogni caso, il Delegante sarà tenuto a corrispondere direttamente alla Delegataria l'eventuale intera rata non pagata dall'ATC o la differenza di importo tra l'intera rata e la trattuta parziale eseguita dall'ATC.

In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Articolo 15 - Cambiamento di datore di lavoro

Se il Delegante cambierà il proprio datore di lavoro, dovrà comunicare il trasferimento alla Delegataria e il contratto estenderà i propri effetti anche sulle somme dovute al Delegante dal nuovo datore di lavoro, previo rilascio, da parte di quest'ultimo, dell'atto di delegazione di pagamento.

Il Delegante con la firma di questo modulo autorizza la Delegataria a notificare al nuovo datore di lavoro ed all'eventuale fondo di previdenza complementare il contratto e l'importo aggiornato del finanziamento (comprensivo delle eventuali spese e degli interessi di mora indicati all'articolo 11).

Il nuovo datore di lavoro dovrà prelevare mensilmente dalla retribuzione del Delegante la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie fino a totale estinzione del finanziamento. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, si applica quanto previsto al precedente art. 12.

Articolo 16 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto

La Delegataria, anche in presenza del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5, potrà comunicare al Delegante la decadenza del beneficio del termine e/o la risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1186 del codice civile, nei seguenti casi:

- mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione della delegazione di pagamento conferita all'ATC;
- mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate;
- variazione all'ammontare degli altri debiti da estinguere per conto del Delegante, rispetto a quanto emerso in fase di istruttoria della richiesta di finanziamento.

A seguito della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto per i motivi sopra elencati, il Delegante dovrà versare alla Delegataria in un'unica soluzione:

- le rate scadute e non pagate;
- gli interessi maturati relativi alle rate scadute e non pagate;
- gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata nella misura indicata nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- il capitale residuo;

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

CONDIZIONI GENERALI

- e) a titolo di penale, il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- f) gli importi per eventuali interventi di recupero stragiudiziale;
- g) gli importi per eventuali interventi legali.

Nel caso in cui, relativamente al rapporto contrattuale già in essere, non sia possibile per Futuro rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l'altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato), il contratto si intenderà risolto con le conseguenze disciplinate dal presente articolo. In presenza di eventuali fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente, Futuro provvederà alla relativa restituzione liquidandone l'importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente stesso.

Articolo 17 - Cessione del contratto

La Delegataria potrà cedere il contratto o i diritti derivanti dal contratto, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Delegante secondo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il Cliente può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del Delegante, ivi inclusa la compensazione.

Il Delegante non potrà in nessun caso cedere il contratto né i diritti anche parziali derivanti dal contratto medesimo.

Articolo 18 - Assistenza alla clientela

Il Delegante può ottenere chiarimenti adeguati e personalizzati sulle caratteristiche del finanziamento, sulla documentazione ricevuta e sugli obblighi derivanti dal contratto, prima della conclusione e per 14 giorni dopo la conclusione, contattando la Delegataria al seguente numero 800 313640.

Il Delegante, per valutare se il contratto proposto è adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, può utilizzare anche un apposito strumento di autovalutazione e simulazione denominato Monitorata, messo a disposizione da Assofin - l'associazione che riunisce i principali operatori finanziari che operano nel comparto del credito ai consumatori e di cui Futuro fa parte - disponibile sul sito internet www.monitorata.it.

Articolo 19 - Legge applicabile

A questo contratto, redatto in lingua italiana, si applica la Legge e la giurisdizione italiana.

Articolo 20 - Reclami

Il Delegante può presentare reclami in forma scritta per contestare alla Delegataria un suo inadempimento od omissione, ai seguenti recapiti:

per lettera: Ufficio Legale e Contenzioso, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; fax 02.48244794; e-mail: reclami@futuro-spa.com.

La Delegataria dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Il Delegante ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Articolo 21 - Ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario

Il Delegante, in caso di mancata risposta entro 30 giorni al reclamo inoltrato o di insoddisfazione in relazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o alla Delegataria, anche consultando il sito www.futuro-spa.com.

Articolo 22 - Mediazione

In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario. Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il Delegante, in ogni caso, potrà anche ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal precedente articolo e nel rispetto della relativa disciplina.

Articolo 23 - Come comunicare con Futuro

Tutte le comunicazioni relative a questo contratto si intenderanno validamente effettuate e dalla Delegataria presso il domicilio indicato dal Delegante nel contratto.

Se il Delegante non comunica per iscritto alla Delegataria le eventuali variazioni intercorse dai precedenti forniti, tutte le comunicazioni effettuate dalla Delegataria all'ultimo domicilio del Delegante si intenderanno pienamente valide e liberatorie.

Ove non escluso dalla legge, le comunicazioni della Delegataria possono essere effettuate mediante informativa pubblicata sul Sito Internet della Delegataria o trasmesse al Delegante tramite tecniche di comunicazione a distanza (ivi compreso telegramma, fax, e-mail, SMS), ovvero rese disponibili all'interno dell'Area Clienti del Sito Internet.

Il domicilio della Delegataria è stabilito presso la propria Sede in Via Caldera 21/D, 20153 Milano.

Nelle comunicazioni inviate alla Delegataria, il Delegante dovrà aver cura di apporre la propria firma leggibile e di indicare:

- a) i propri dati anagrafici;
- b) il proprio indirizzo;
- c) un recapito telefonico.

Articolo 24 - Portabilità

Il Delegante può esercitare la surrogazione trasferendo il rapporto esistente da Futuro ad altro finanziatore. La facoltà di surrogazione può essere esercitata in ogni momento dal Delegante senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare a Futuro (art. 1202 del Codice Civile).

LEGENDA

ATC: il datore di lavoro del Delegante e/o qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) obbligato ad eseguire le trattenute sulla retribuzione/pensione del Delegante ed a versarle alla Delegataria, nonché vincolato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, per effetto di essa, a riconoscere al Delegante una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

CAPITALE RESIDUO: porzione del prestito (a titolo di capitale, che non include cioè gli interessi), comprensiva della quota capitale delle eventuali rate scadute e non pagate nonché della quota capitale delle rate non scadute che il Delegante deve ancora versare a Futuro.

CLIENTE: indica il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari della normativa vigente in materia di anticiclaggio e antiterrorismo; in caso di rapporti o operazioni contestate a più soggetti, si considera a tal fine cliente ciascuno dei contestatari (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato). Indica, altresì, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l'intermediario o la parte da delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti).

COMMISSIONI ACCESSORIE: le commissioni accessorie dovute per provvigioni alla rete di vendita estesa (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari finanziari o banche) a cui si è direttamente rivolto il Delegante per:

- i) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di proprio interesse, definita con il contratto;
- ii) concorrere all'attività di istruttoria del contratto;
- iii) assistere il Delegante sino all'erogazione del finanziamento.

Le commissioni accessorie riguardano, quindi, lo svolgimento di una serie di concrete attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto e, pertanto, per la loro stessa natura, in caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Delegante perché non maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

CONTRATTI ASSICURATIVI CONNESSI AL FINANZIAMENTO: polizze assicurative stipulate in occasione della sottoscrizione del contratto di finanziamento e relative a coperture di rischi funzionali all'operazione di finanziamento effettuata.

COSTO TOTALE DEL CREDITO: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese, che il Delegante deve pagare in relazione al contratto e di cui Futuro è a conoscenza, escluse le spese notariali. Include i costi relativi ai servizi accessori, connessi con il contratto di finanziamento, qualora la conclusione da parte del Delegante del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatorio per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.

DEBITO RESIDUO: porzione del prestito (a titolo di capitale e di interessi), comprensiva sia delle rate eventualmente scadute e non pagate che delle rate non scadute, che il Delegante deve ancora versare a Futuro.

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE: il Delegante decade dal beneficio di termine fissato a suo favore, nei seguenti casi:

- i) quando sia divenuto insolvente o abbia diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesse;
- ii) in caso di mancato perfezionamento, inefficacia recessiva o risoluzione della delegazione di pagamento nei confronti dell'ATC e/o del contratto di assicurazione connesso al finanziamento indicato all'articolo 5 delle Condizioni Generali;
- iii) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate.

DURATA DEL FINANZIAMENTO: intervallo temporale, decedente dalla stipula ed inclusivo dell'eventuale periodo di preammortamento, entro cui il Delegante stesso dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi e altri oneri maturati.

EROGAZIONE: atto attraverso cui Futuro versa al Delegante e/o a terzi soggetti da lui indicati, l'importo concesso in prestito.

ESECUTORE: indica il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente (di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato).

IMPORTO TOTALE DEL CREDITO: il limite massimo o la somma degli importi messi a disposizione del Delegante in base al contratto.

IMPORTO TOTALE DOVUTO: somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.

INSOLVENZA: mancato o ritardato rimborso a Futuro di una o più rate da parte del Delegante e/o dell'ATC.

INTERESSI DI MORÀ: penale, espresso in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal Delegante e/o dall'ATC a Futuro in caso di insolvenza da parte del Delegante e/o dell'ATC.

PENALE PER RIMBORSO ANTICIPATO: spesa aggiuntiva chiesta al Delegante per il rimborso anticipato del prestito, corrispondente ad una percentuale che non può superare la misura massima prevista dalla legge in vigore al momento dell'estinzione.

PEPS (PERSONE POLITICHE ANTE ESISTENTE): indica le persone fisiche, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

PERIODO DI PREAMMORTAMENTO: periodo temporale del piano di ammortamento, di durata variabile, che prevede il maturare di rate composte da soli interessi.

PIANO DI AMMORTAMENTO: modo di finanziamento che riporta, per l'operazione di finanziamento rateale, l'importo della rata dovuta e, per ogni periodo di rimborso, il capitale residuo.

PIANO DI AMMORTAMENTO "ALLA FRANCESE": piano di rimborso con rate costanti ed interessi calcolati sul capitale residuo che prevede quote interessi decrescenti - in quanto calcolate su un capitale residuo che decresce e quote capitali crescenti - in quanto calcolate sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre più piccola.

PRESTO PERSONALE RIMBORSABILE MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO: finanziamento non finalizzato, di importo prefissato, che prevede il pagamento di un tasso di interesse fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti; non prevede la fornitura di garanzie reali ed è rimborsabile mediante delegazione di pagamento pro-solvendo conferita, ai sensi degli articoli 1269 e seguenti del codice civile.

QUOTA CAPITALE: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito.

QUOTA INTERESSI: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.

RATA: versamento periodico da corrispondere a Futuro come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata.

RIMBORSO ANTICIPATO: diritto del Delegante di rimborsare il prestito in tutto o in parte anticipatamente rispetto alla durata concordata, dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo. In caso di rimborso anticipato al Delegante viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli interessi maturati, delle eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti e di una penale, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge. Inoltre, rimangono a carico del Delegante le Spese Fisse Contrattuali e le Commissioni Accessorie poiché costituiscono costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dal rimborso anticipato.

RISCHIO DI CREDITO: rischio che il Delegante ovvero l'ATC non provveda al pagamento e diventi insolvente nei confronti di Futuro.

SPESE FISSE CONTRATTUALI: spese inerenti all'attività istruttoria e concretamente sostenute da Futuro per procedere all'apertura della pratica di richiesta di finanziamento, alla relativa valutazione nonché alle operazioni preliminari e contestuali a quelle necessarie per perfezionare la delegazione di pagamento. In caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Delegante perché riguardano costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.

TAN (Tasso Annuo Nominale): tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato da Futuro all'importo totale del credito alle commissioni accessorie e alle spese fisse contrattuali. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il Delegante dovrà corrispondere a Futuro e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel calcolo del TAN non rientrano oneri accessori, spese e imposte.

TEG (Tasso Effettivo Globale): tasso, espresso in percentuale e su base annua, utilizzato per l'individuazione dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di usura, che considera tutti gli oneri finanziari, di commissioni e spese del contratto con esclusione degli oneri erariali per esplicita disposizione della Banca d'Italia. Il TEG del contratto non può superare il Tasso Soglia pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il trimestre in cui è stipulato il contratto.

TITOLARE EFFETTIVO: indica la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione, ovvero, nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'entità ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

TUB: indica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (come successivamente modificato e integrato).

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale su originale aut. dir. gen. entrate Lombardia sez. staccata Milano n. 3/1675/96 del 09/02/196 e successivo ampliamento del 07/05/01

Modulo DLoozFuturo (10/15)